



# Etica e deontologia dei magistrati onorari

*Documentazione per i gruppi di lavoro*

*Parte 3 - Elementi per la discussione*

[Vai al  
sommario](#)

A cura di Lorenza Calcagno e Gianluca Grasso, Componenti del Comitato direttivo  
Scuola superiore della magistratura - Roma 2023

## *Premessa*

I. - La SSM presenta il lavoro svolto sul tema dell'etica e della deontologia dei magistrati onorari.

Il testo, introdotto da una ricostruzione dello statuto del magistrato onorario del professore Francesco Dal Canto, raccoglie i casi elaborati dai componenti del gruppo di lavoro incaricato dal Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (SSM) di realizzare una raccolta di questioni rilevanti sul tema dell'etica e della deontologia della magistratura onoraria. A tali elementi si affianca una selezione di fonti rilevanti.

L'intento è di offrire uno strumento operativo sull'etica giudiziaria ai formatori e ai magistrati onorari.

II. - Il lavoro segue la ricerca svolta sul medesimo ambito per la magistratura professionale e che ha portato all'elaborazione di un analogo manuale casistico.

È la prima volta che si realizza un lavoro di questo tipo rivolto ai magistrati onorari e tale attività si inserisce in un più ampio contesto di iniziative realizzate negli ultimi anni per rafforzare l'aggiornamento professionale e la preparazione dei magistrati non professionali.

La specificità dello statuto della magistratura onoraria ha richiesto un lavoro mirato, che è partito dall'analisi dettagliata delle delibere del Consiglio superiore della magistratura relative alle criticità riscontrate nell'attività professionale ed extrafunzionale degli onorari.

III. - Il materiale viene presentato in tre tomi per l'utilizzo nelle sessioni di formazione (*Documentazione per i gruppi di lavoro: Parte 1 - Casi, Parte 2 - Fonti e Parte 3 - Elementi per la discussione*). I casi, unitamente alle fonti, richiedono una condivisione dei vari quesiti precedentemente al seminario, mentre gli elementi per la discussione andrebbero distribuiti il giorno stesso dell'evento.

[Vai al sommario](#)

## Sommario

<i>Premessa</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Francesco Dal Canto, <i>Il magistrato onorario nell'ordinamento italiano: statuto costituzionale, attuazione legislativa ed etica delle funzioni</i> .....	6
Gli autori dei casi .....	30
II. - <i>Elementi per la discussione</i> .....	31
1) Rapporti con il dirigente dell'Ufficio. Organizzazione del lavoro .....	32
1.1.) Mancata collaborazione rispetto alle direttive impartite dal Dirigente dell'ufficio giudiziario. ....	32
1.2) Mancata risposta ad interpello della presidenza del Tribunale. ....	35
2) Rapporti con gli altri magistrati, con il personale amministrativo e con le forze di polizia. ....	37
2.1) Rapporti con il personale amministrativo, con le parti processuali e con appartenenti al foro .....	37
2.2) Comportamenti maleducati ed autoritari nei confronti del personale e di altri magistrati. ....	39
2.3) Comportamento in ufficio .....	41
3) Rapporti con le parti processuali e gli utenti del servizio giustizia. ....	44
3.1) Atteggiamenti di scontro nei confronti di interlocutori istituzionali. ....	44
3.2.) Comportamento tenuto dal magistrato onorario nel corso dell'udienza. ....	46
4) Mancato rispetto dei doveri ricollegati alla funzione. ....	48
4.1) Scarsa laboriosità del magistrato. ....	48
4.2) Superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa. ....	50
4.3) Rinvio previa giustificazione di cause. ....	52
4.4) Abnormità atto emesso e ignoranza inescusabile legislazione sostanziale e processuale. ....	54
4.5) Redazione di sentenza affetta da nullità insanabile perché relativa a causa civile assegnata ad altro giudice onorario. ....	56
4.6) Omesso svolgimento dell'attività giurisdizionale .....	58
5) Funzioni onorarie e svolgimento attività professionale ed extrafunzionale. ....	60
5.1) Svolgimento incarichi extragiudiziari. ....	60
5.2) Interferenza sulla funzione onoraria in conseguenza di diverse funzioni lavorative....	61
5.3) Incompatibilità per attività extragiudiziaria. ....	62
5.4) Conduzione attività commerciale. ....	67
5.5) Attività professionale nell'ambito del medesimo circondario. ....	69

[Vai al sommario](#)

5.6) Attività professionale necessitata.....	70
5.7) Compatibilità con le funzioni di componente del Consiglio di disciplina dei dottori commercialisti.....	72
5.8) Partecipazione ad asta immobiliare.....	73
6) Spendita del nome e della qualità di magistrato all'esterno dell'ufficio. ....	74
7) Utilizzo dei social network. ....	76
7.1) Utilizzo dei social network e condivisione articoli. ....	76
7.2) Adozioni provvedimenti contenenti considerazioni personali e pubblicazione sul profilo facebook di analoghi commenti.....	79
8) Diritto del magistrato di partecipare alla vita politica.....	82
8.1) Svolgimento mandato elettivo di consigliere comunale.....	82
8.2) Collaborazione, da parte del magistrato onorario, ad attività svolte da strutture riferibili a partiti politici.....	84
8.3) Concomitante impegno in partiti politici. ....	86
9) Condotte extrafunzionali deontologicamente rilevanti.....	88
9.1) Comportamento attinente vertenze personali o familiari. ....	88
9.2) Adesione morale a condotta criminale da altri perpetrati. ....	90
9.3) False attestazioni per pagamenti indennità.....	93
9.4) Interferenza con le indagini. ....	95
9.5) Arresto in flagranza per concussione e revoca anche in assenza di sentenza penale definitiva.....	97
9.6) Patrocinio infedele e revoca magistrato onorario pur in assenza di sentenza penale definitiva.....	98
10) Proporzione tra addebito e sanzione irrogabile dal Consiglio. ....	99

[Vai al sommario](#)

## **Il magistrato onorario nell'ordinamento italiano: statuto costituzionale, attuazione legislativa ed etica delle funzioni**

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le ragioni delle difficoltà a disciplinare la magistratura onoraria - 3. Il modello costituzionale di magistrato onorario - 4. L'attuazione legislativa dell'art. 106, comma 2, Cost. fino alla riforma Orlando: il magistrato onorario “stampella” del sistema giustizia - 5. La riforma Orlando del 2016/2017 e il suo precario allineamento costituzionale - 6. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e il difficile dialogo con la Corte costituzionale - 7. La stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso, ovvero la creazione della figura ibrida del magistrato “professionista ma onorario” - 8. I doveri etici del magistrato onorario: ricognizione delle fonti e prassi - 9. Cenni conclusivi.

[Vai al  
sommario](#)

### **1. Premessa**

La pregevole e utilissima pubblicazione promossa dal Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura intitolata “Etica e deontologia dei magistrati onorari”, che raccoglie e illustra, unitamente a una selezione di fonti rilevanti, numerose delibere del Consiglio superiore della magistratura riguardanti il tema dell'etica del magistrato onorario, ha un indubbio duplice pregio.

Innanzitutto essa fa luce, per la prima volta in modo così approfondito e sistematico, su una dimensione dell'attività della magistratura onoraria di sicura rilevanza, tanto ai fini della sua corretta collocazione nel sistema quanto in relazione all'interesse al buon andamento della giustizia, ma solitamente poco esplorata e valorizzata; in secondo luogo, più in generale, la presente iniziativa editoriale consente di ravvivare l'attenzione su un settore dell'ordinamento giudiziario tanto importante quanto tormentato, un cantiere perennemente aperto e al centro di continue fibrillazioni.

Ad un inquadramento del tema sono dunque dedicate le pagine seguenti.

### **2. Le ragioni delle difficoltà a disciplinare la magistratura onoraria**

---

<sup>1</sup> Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Pisa.

Com'è noto, l'ordinamento italiano conosce la figura del magistrato onorario fin dal 1865, con l'entrata in vigore del regio decreto n. 2626, primo testo legislativo denominato "ordinamento giudiziario", con il quale vennero introdotte le figure del giudice conciliatore e del vice pretore onorario. Da allora il magistrato onorario è stato al centro di svariati interventi riformatori - sovente tentati, talora realizzati - susseguitisi senza una precisa visione generale ma prevalentemente sull'onda della pressione di esigenze contingenti.

A distanza di oltre centocinquant'anni dal decreto n. 2626, la riforma Orlando del 2016-2017 non ha fatto eccezione rispetto al *trend* descritto e ha confermato tutte le difficoltà che da sempre si trova ad affrontare chi intende porre mano alla disciplina di tale settore dell'ordinamento. Ne è prova il fatto che, prima ancora che il d. lgs. n. 116/2017 spiegasse i propri effetti, esso è stato sottoposto a critiche molto dure, di vario genere e di varia provenienza, ed è stato fatto oggetto di ulteriori proposte correttive: si vedano, a tale proposito, sia i numerosi progetti di legge presentati in Parlamento nella XVIII legislatura<sup>2</sup> sia il più recente lavoro della Commissione di studio presieduta dal dottor Claudio Castelli, nominata con decreto ministeriale del 23 aprile 2021 e la cui relazione finale è stata adottata il 21 luglio del 2021<sup>3</sup>.

Progetti e relazione che non hanno avuto alcun seguito, se ovviamente si fa eccezione del vero e proprio "colpo di mano" realizzatosi con l'approvazione della legge di bilancio per il 2022 (n. 234/2021), che, all'art. 1, comma 629, ha introdotto la sostanziale stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso. Su tutto ciò torneremo più diffusamente nel prosieguo.

Interessa ora aggiungere che le ragioni delle difficoltà che sovente hanno condannato all'insuccesso i tentativi di dare alla magistratura onoraria una compiuta e razionale disciplina derivano dalla circostanza che su di essa si scaricano tensioni ed interessi concorrenti che è assai arduo ricondurre ad unità<sup>4</sup>. A partire dal 1948, essi hanno assunto un sicuro rilievo costituzionale: da un lato, l'esigenza di attribuire alla magistratura onoraria una definita identità che ne giustifichi la presenza al fianco del corpo dei magistrati professionali, ovvero di

---

<sup>2</sup> Cfr., tra gli altri, i disegni di legge nn. 1438, 1516, 1555 e 1582, presentati al Senato nel 2019, e il progetto di legge n. 2822, presentato alla Camera dei deputati nel 2020.

<sup>3</sup> Cfr. *Relazione finale della Commissione ministeriale per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria*, disponibile su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), ove si legge, nella parte introduttiva, che "è superfluo rappresentare l'estrema difficoltà di intervenire in una materia su cui da un lato nel passato si sono avute ampie oscillazioni normative (dal giudice della terza età al magistrato semiprofessionale) e dall'altro si è creata una situazione di continue conferme annuali dei giudici onorari in servizio operate ex lege dal Parlamento in sede di legge finanziaria o di stabilità che hanno determinato un forte contenzioso sia sindacale che giudiziario (sia a livello lavoristico che amministrativo) e fortissime attese".

<sup>4</sup> Lo ricorda molto bene, di recente, R. CIACCIO, *La riforma (incompiuta) della magistratura onoraria tra esigenze "del sistema" e esigenze "della categoria"*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2021, 114ss.

realizzare un certo modello di magistrato onorario e, segnatamente, il modello indicato dall'art. 106, comma 2, Cost.; dall'altro lato, l'interesse al buon andamento e alla complessiva tenuta del sistema giustizia, desumibile dallo stesso art. 97 Cost., senz'altro applicabile anche al comparto giustizia<sup>5</sup>, tenuto conto che sul magistrato onorario si sono progressivamente scaricate quote sempre più consistenti della giurisdizione.

Inoltre, a completare il quadro, devono essere considerati due ulteriori e più recenti fattori. In primo luogo, negli ultimi anni si sono fatte sempre più insistenti le istanze provenienti dalla categoria dei magistrati onorari, o meglio da una parte di essi, ovvero quelli già in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma Orlando; esigenze legittime e comprensibili, ancorché sovente manifestate con rivendicazioni di natura prettamente sindacale che di fatto hanno finito per occupare per intero l'attenzione del legislatore offuscandone la consapevolezza circa la complessità dei problemi sul tappeto.

In secondo luogo, come meglio vedremo in un paragrafo dedicato a tali questioni, le pressioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea che, come è noto, sulla spinta di tali rivendicazioni, sono intervenute sulla disciplina italiana dedicata alla magistratura onoraria in svariate forme<sup>6</sup>, sia prima che dopo la riforma del 2016-2017, e in particolare con alcune pronunce della Corte di

[Vai al sommario](#)

---

<sup>5</sup> Cfr. Corte. cost., sentt. nn. 16/1998, 272/2008 e 304/2011.

<sup>6</sup> Procedura EU-Pilot n. 7779/15/EMPL, avviata dalla Commissione il 16 ottobre 2015 e chiusa con esito negativo nel 2016, volta a verificare la compatibilità delle condizioni di lavoro dei magistrati onorari italiani con le direttive 1999/70/CE del Consiglio sul lavoro a tempo determinato; decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 16 novembre 2016 - commentata da F. BIONDI, *Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo dell'Associazione nazionale dei Giudici di pace e le sue ricadute sulla riforma della magistratura onoraria*, in *Osservatorio AIC*, 2017, 1ss. - che ha ritenuto la normativa italiana sulla magistratura onoraria in violazione dell'art. 12 della Carta sociale Europea in ragione della mancanza di tutele assistenziali e previdenziali previste a favore di tale categoria; comunicazione della Commissione europea al Parlamento italiano del 28 febbraio 2018, a seguito di numerose petizioni al Parlamento europeo, con la quale si richiama il legislatore italiano a porre attenzione sul fatto che le condizioni di lavoro dei magistrati onorari italiani non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati professionali in quanto i primi devono essere considerati dei "lavoratori a tempo determinato"; infine, lettera di costituzione in mora della Commissione europea allo Stato italiano del 15 luglio 2021 nell'ambito della nuova procedura d'infrazione in quanto la legislazione nazionale sullo *status* dei magistrati onorari non sarebbe conforme al diritto dell'Unione (v. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IT/INF\\_21\\_3440](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/IT/INF_21_3440)).



giustizia<sup>7</sup> alle quali hanno fatto seguito decisioni di giudici italiani sia ordinari che amministrativi<sup>8</sup>.

### 3. Il modello costituzionale di magistrato onorario

L'art. 106, comma 2, Cost., dando attuazione a una scelta dei Costituenti sovente qualificata come meramente conservativa rispetto alla situazione ereditata dall'ordinamento previgente - come di recente, troppo enfaticamente, ha inteso sottolineare la Corte costituzionale<sup>9</sup> - stabilisce che “la legge può ammettere la nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”.

Da tale previsione possono agevolmente ricavarsi tre punti fermi.

Innanzitutto, appare chiaro che la presenza del magistrato onorario nell'ordinamento italiano è completamente rimessa alle scelte discrezionali del legislatore (“la legge può ammettere ...”) e non può essere annoverata tra le necessità costituzionali. Altro discorso, com'è evidente, è che la stessa sia divenuta nel tempo, o probabilmente sia sempre stata, una sorta di necessità di fatto del sistema, incapace di soddisfare la domanda di giustizia affidandosi alla sola magistratura togata.

Inoltre, è altrettanto chiaro che la Costituzione introduce per la selezione dei magistrati onorari una deroga alla regola generale del concorso, fissata al primo comma dello stesso art. 106 come modalità obbligatoria per la selezione dei magistrati professionali a garanzia della loro adeguata preparazione tecnica, dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e dell'imparzialità nell'esercizio delle relative funzioni<sup>10</sup>.

Deroga che, seppur incidentalmente, sollecita alcune sintetiche considerazioni. Sebbene la Costituzione si limiti a prevedere la “possibilità” di una nomina “anche elettiva”, e dunque non escluda in senso categorico il concorso, la

---

<sup>7</sup> Cfr. C.G.U.E., sent. 16 luglio 2020, Sez. II, C-658/18, che ha riconosciuto ai magistrati onorari lo *status* di lavoratori subordinati a tempo determinato – sulla quale, in dottrina, cfr. R. CALVANO, *Corte di giustizia, primato del diritto UE e giudici onorari*, in *Giustizia insieme*, 22 novembre 2021 - e, da ultimo, C.G.U.E., sent. 7 aprile 2022, Sez. I, C-236/20.

<sup>8</sup> Cfr. R. CIACCIO, *La riforma (incompiuta)*, cit., 140ss.

<sup>9</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 41/2021, punto 13 del *Considerato in diritto*.

<sup>10</sup> Cfr. Corte cost., sentt. nn. 1/1967 e 41/2021 e, in dottrina, per tutti, F. RIGANO, *Art. 106*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. III, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino, 2006, 2046. Altra e ben diversa eccezione, come si sa, è quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 106 Cost. sulla nomina in Corte di cassazione per “meriti insigni” di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio della professione iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

chiara natura di eccezione del secondo comma dell'art. 106 rispetto al primo, unitamente al carattere stesso del rapporto “onorario”, che tradizionalmente si caratterizza per una scelta del candidato ispirata più a criteri politico-discrezionali che non a valutazioni di natura tecnico-amministrativa<sup>11</sup>, induce a ritenere che i Costituenti vollero decisamente indirizzare il legislatore verso una modalità non concorsuale di selezione di tali magistrati<sup>12</sup>.

Tale deduzione ne porta con sé un'altra: se la Costituzione ha escluso il concorso per la selezione dei magistrati onorari, pur nella consapevolezza che sia proprio il concorso la modalità che meglio garantisce l'imparzialità e l'indipendenza della funzione giurisdizionale, oltre che la preparazione tecnica dei candidati, ciò significa che tale deroga deve essere stata intesa come preordinata al perseguimento di un obiettivo diverso ma di pari pregio costituzionale. Ora, non si può disconoscere che fosse un obiettivo rilevante quello di “conservare”, e magari potenziare, la categoria già esistente dei magistrati onorari allo scopo di alleggerire il carico di lavoro dei togati, da sempre in affanno, scaricando su di loro il contenzioso di minor rilevanza. E tuttavia è difficile immaginare che i Costituenti, nell'ammettere la possibilità che una quota della giurisdizione venisse affidata a magistrati che potevano essere addirittura eletti, avessero in mente soltanto un obiettivo deflattivo<sup>13</sup> e non intesero, invece, inserire nella Carta costituzionale degli elementi utili per tracciare la fisionomia di una magistratura qualitativamente diversa, dai connotati peculiari, sull'esempio di alcuni modelli tradizionali<sup>14</sup>.

Osservazione che, all'evidenza, rafforza una lettura più ambiziosa dell'art. 106, comma 2, Cost. e supporta, in particolare, l'idea - che non ha, invero, mai avuto grande seguito nell'ordinamento italiano - della c.d. funzione sociale del magistrato onorario, dotato di un ruolo, di funzioni e di competenze specifiche chiaramente alternative rispetto a quelle della magistratura togata e, più in

[Vai al  
sommaro](#)

---

<sup>11</sup> Cfr. Corte cost., decc. 70/1971, 57/1990 e 225/1998, che applica al magistrato onorario i principi sul funzionario onorario.

<sup>12</sup> Come del resto già avveniva al momento dell'entrata in vigore della Costituzione: in particolare, ai sensi della regio decreto 2626/1865, il giudice conciliatore (non era eletto ma) era nominato dal Re su proposta dei consigli comunali tra cittadini che, a prescindere da qualificazioni di tipo giuridico, avevano compiuto i venticinque anni di età ed erano residenti nel comune; con l'entrata in vigore della legge n. 261/1892, il conciliatore veniva scelto dal Presidente del Tribunale competente all'interno di una lista formata dalla Giunta comunale.

La stessa Corte costituzionale, del resto, ha in più occasioni dato per scontata la “differente modalità di nomina” (cfr. Corte cost., sent. n. 267/2020 e 41/2021).

<sup>13</sup> Senza contare, come precisato alla nota precedente, che il giudice conciliatore non è mai stato tecnicamente “eletto”.

<sup>14</sup> Cfr. F. DAL CANTO, *Lezioni di ordinamento giudiziario*, Torino, 2020, 223ss.

generale, inteso quale strumento di partecipazione democratica nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali<sup>15</sup>.

Infine, il terzo punto fermo ricavabile dall'art. 106, comma 2, Cost.

Affidando ai magistrati onorari le sole funzioni che possono essere attribuite a giudici singoli, la Costituzione, da un lato, ha inteso circoscrivere le loro competenze all'ambito della c.d. giustizia minore, quale era sicuramente quella che il giudice monocratico all'epoca effettivamente amministrava, dall'altro ha risolutamente escluso gli onorari dalla partecipazione agli organi collegiali.

Entrambe le indicazioni, in verità, hanno nel tempo assunto un valore relativo, sebbene per due ragioni diverse. Quanto alla prima, fermo restando che distinguere una giustizia minore da una giustizia maggiore è operazione piuttosto azzardata che porta con sé evidenti controindicazioni, occorre sottolineare come la scelta delle competenze da affidare in concreto al giudice monocratico rientri nella piena disponibilità del legislatore, per cui, in definitiva, la previsione costituzionale esprime qui un orientamento di massima, operando in concreto un rinvio a scelte assunte fuori dai vincoli fissati dalla Carta. Del resto, com'è ben noto, nel corso degli anni i compiti del giudice monocratico, e con esso del magistrato onorario, si sono progressivamente ampliati sia in termini quantitativi che qualitativi.

La seconda affermazione, certamente più puntuale dell'altra, sconta anch'essa un margine di relatività nella misura in cui spetta sempre al legislatore, nei limiti della ragionevolezza, definire i casi in cui un giudice monocratico, e conseguentemente anche un magistrato onorario, per esigenze evidentemente peculiari, può essere chiamato a far parte di un collegio giudicante. Del resto, già al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, in caso di mancanza o impedimento di un togato, il vice pretore onorario poteva essere delegato dal Presidente del Tribunale a far parte di collegi giudicanti, ai sensi dell'art. 105 ord. giud.; disposizione, quest'ultima, che la Corte costituzionale, già nel 1964, ritenne in linea con all'art. 106, comma 2, Cost., in quanto ipotesi prevista soltanto "per esigenze straordinarie dell'amministrazione della giustizia"<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. per tutti A. PIZZORUSSO, *Giudice onorario e giudice monocratico nel progetto ministeriale e nelle prospettive di attuazione costituzionale*, ora in ID., *L'ordinamento giudiziario*, II, Napoli, 2019, 963ss., che ricorda come l'adeguata capacità di rappresentare la collettività, che è connotato tipico del magistrato onorario nella sua versione "sociale", può derivare soltanto dal fatto che di tale collettività egli goda la fiducia e ciò "comporta la necessità che egli sia eletto".

<sup>16</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 99/1964, laddove il Giudice delle leggi osserva: "anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase "tutte le funzioni" comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza), per decidere la questione, è sufficiente rilevare che risolvendosi "la nomina" nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilità di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non può essere

Giustificazione che lo stesso Giudice delle leggi ribadì molti anni dopo per dichiarare infondata anche la questione di costituzionalità dell'art. 90, comma 5, della legge n. 353/1990, come modificato dal d.l. n. 432/1995, laddove tale disposizione aveva introdotto la possibilità di chiamare i vice pretori onorari a comporre i collegi giudicanti dei tribunali “anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 105 ord. giud.”, ovvero senza necessità di ricercarli in via prioritaria nell'ambito della magistratura professionale. In particolare, il Giudice delle leggi sottolineò come, anche in questo caso, si trattasse di una forma di partecipazione ai collegi giudicanti, seppur meno saltuaria rispetto a quella di cui al precedente degli anni Sessanta, comunque sempre “precaria e occasionale”, oltre che ancora legata ad “esigenze eccezionali”<sup>17</sup>.

Ed è proprio l'assenza di questo carattere di eccezionalità che, ben più di recente, ha convinto la Corte costituzionale a dichiarare “del tutto fuori sistema” e “in radicale contrasto” con la Costituzione numerose disposizioni contenute nel d.l. n. 69/2013, laddove esse avevano attribuito a una nuova categoria di magistrati onorari - i giudici ausiliari d'appello - lo *status* di componenti stabili dei collegi delle sezioni della Corte d'appello<sup>18</sup>.

Dall'art. 106, comma 2, Cost. è poi agevole ricavare un'ulteriore indicazione circa il modello di magistrato onorario delineato nella Carta del 1948. La natura

[Vai al sommario](#)

---

confusa con un precetto riguardante detto “stato””. E ancora: “la norma impugnata, che pertanto non viola l'art. 106 della Costituzione, risponde altresì ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice”.

<sup>17</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 103/1998. Successivamente la disciplina della supplenza è stata riformulata dapprima dall'art. 10 del d.lgs. n. 51/1998 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 116/2017, oggi vigente, ai sensi del quale i giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale soltanto in determinate situazioni straordinarie e contingenti legate a problemi di natura organizzativa e con esclusione di alcune ipotesi.

<sup>18</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 41/2021; con una scelta piuttosto discutibile, tuttavia - condizionata, ancora una volta, da esigenze di tenuta del sistema giustizia - la Corte ha procrastinato gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità al momento del “completo riordino” della magistratura onoraria, ovvero al 2025. Cfr., a commento di tale decisione, V. ONIDA, *Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costituzionale?*, in *Osservatorio AIC*, 2021, R. PINARDI, *Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021)*, in *Consulta online*, 2021, 288, A. RUGGERI, *Vacatio sententiae alla Consulta, nel corso di una vicenda conclusasi con un anomalo “bilanciamento” tra un bene costituzionalmente protetto e la norma sul processo di cui all'art. 136 Cost. (nota minima alla sent. n. 41 del 2021)*, in *Giustizia Insieme*, 2021, N. FIANO, *Una nuova frontiera della modulazione degli effetti nel tempo. Riflessioni a margine della sent. cost. n. 41 del 2021*, in *Nomos*, 2021, C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale: la tollerabilità della normativa illegittima*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 2021, G. CASAVECCHIA, *Incostituzionalità accertata e dichiarata, ma posticipata e tollerata a termine*, in *www.federalismi.it*, 2021.

appunto onoraria dell'ufficio presuppone infatti, indiscutibilmente, la temporaneità dell'incarico e la non esclusività dell'attività esercitata.

Si tratta di concetti ben presenti anche nel dibattito in Assemblea costituente, ove venne sottolineato il carattere “spontaneo” della partecipazione del magistrato onorario all'amministrazione della giustizia, che si poneva oltre alle “normali occupazioni della vita”<sup>19</sup>.

La stessa Corte costituzionale, pur tenendo conto delle differenze tra le diverse categorie effettivamente esistenti nel sistema, a partire dal 1971 ha ricondotto la figura del magistrato onorario all'interno del *genus* del funzionario onorario<sup>20</sup>. A tale proposito, i tradizionali indicatori della natura onoraria di un ufficio sono da sempre, oltre alla già ricordata scelta del funzionario ispirata in prevalenza a criteri di natura politico-discrezionale, la previsione di un compenso dalla natura indennitaria e non retributiva, la particolarità e saltuarietà dell'impegno, la circostanza che la disciplina del rapporto derivi esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e infine il fatto che quest'ultimo venga assunto per una sorta di senso del dovere civico e non tanto con l'obiettivo di farne una professione<sup>21</sup>.

Si tratta certamente di meri indicatori, dunque di criteri privi di un valore assoluto; certo è, come meglio vedremo nel prosieguo, che ben poco di tali criteri è stato mai effettivamente presente nell'ordinamento italiano con riguardo alla magistratura onoraria.

D'altra parte, la Corte non ha mai mutato la sua impostazione. Anche assai di recente la stessa ha sottolineato come “la differente modalità di nomina, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale, il livello di complessità degli affari trattati, rendono conto dell'eterogeneità dello *status* del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica onoraria del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita dalla riforma del 2017”<sup>22</sup>. Il Giudice costituzionale ha poi aggiunto che tali diversità di tipo strutturale tra magistrato onorario e magistrato togato non incidono tuttavia “sull'identità

---

<sup>19</sup> Cfr. in particolare l'intervento di Giovanni Leone che, manifestando un orientamento condiviso da numerosi Padri Costituenti, tratteggiò i contorni della figura del magistrato onorario (cfr., in particolare, l'intervento svolto nella seduta antimeridiana del 26 novembre 1947 nel corso della discussione sugli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione).

<sup>20</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 70/1971 e poi ordd. nn. 57/1990 e 225/1998.

<sup>21</sup> Cfr. L. CIAFARDINI, *Il restyling prossimo futuro dello status della magistratura onoraria: cosa bolle davvero in pentola?*, in *Giustizia insieme*, 25 novembre 2021, che esamina tali caratteri alla luce della prassi effettiva invertevasi in Italia giungendo alla condivisibile conclusione che gli stessi siano stati per lo più disattesi.

<sup>22</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 267/2020 che ha riconosciuto ai magistrati onorari il diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale al pari dei pubblici impiegati.

funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale”.

Dunque, almeno in linea di principio, l'essenza del carattere onorario della magistratura consiste nella sua diversità di *status* rispetto a quella professionale, a cui si associa - o meglio, come si preciserà di seguito, *può* associarsi - una sostanziale identità sotto il profilo funzionale<sup>23</sup>.

Affermazione che merita una precisazione. L'eterogeneità di *status* va intesa come elemento distintivo minimo, non massimo, della magistratura onoraria; il carattere in assenza del quale non ne sarebbe giustificata la presenza nell'ordinamento. La circostanza poi che tale diversità di tipo strutturale non incida, come puntualizzato dalla Corte, sull'identità funzionale delle attività esercitate dai magistrati onorari e da quelli togati, non esclude - altro discorso è che si tratta di una prospettiva allo stato assai improbabile - che il legislatore possa legittimamente introdurre, anche sul piano funzionale, taluni elementi distintivi tra le due categorie di magistrati, ad esempio attraverso la previsione di istituti tesi a connotare la giurisdizione del magistrato onorario in termini più sociali, come prima si è accennato<sup>24</sup>.

Ovviamente, una situazione nella quale, alla diversità strutturale del magistrato onorario, corrisponde una piena e assoluta sovrapposizione con il togato sotto il profilo funzionale - due giudici diversi che fanno esattamente le stesse cose - si concilia con una prospettiva esclusivamente deflattiva della magistratura onoraria, per la quale la sua unica ragion d'essere sia quella di alleggerire il carico di lavoro della magistratura togata. Al contrario, mano a mano che vengono implementati fattori distintivi di tipo funzionale della magistratura onoraria, ci si allontana dalla predetta prospettiva.

Inoltre, da un diverso angolo visuale, il fatto che i magistrati togati e i magistrati onorari esercitino, aldilà di eventuali puntuali differenze, la medesima funzione giurisdizionale rende evidente la necessità di riconoscere agli stessi le medesime garanzie di autonomia e indipendenza, dal momento che tali guarentigie non sono un accessorio collegato allo *status* bensì un connotato della

---

<sup>23</sup> Si tratta, come meglio vedremo nel prosieguo, di una impostazione corretta dal punto di vista dell'inquadramento costituzionale, ma sicuramente forzata dal punto di vista di come l'istituto si è evoluto nella prassi concreta..

<sup>24</sup> Cfr. ancora A. PIZZORUSSO, *Giudice onorario e giudice monocratico*, cit., 971, laddove osserva, ragionando sulla prospettiva di introduzione del magistrato onorario “sociale”, che le norme procedurali destinate a disciplinare le udienze dinanzi allo stesso “debbono essere ispirate alla massima semplicità e contemplare larghi poteri discrezionali del giudice distinguendosi così profondamente dalle regole tecniche che possono essere fatte funzionare soltanto da un giurista”; l'A. prosegue sottolineando che, a tale proposito, “degno di approvazione” è il “ricorso all'equità come canone di giudizio da impiegare per la decisione della causa nel merito”.

funzione esercitata, in relazione all'esigenza di assicurarne l'imparzialità e con essa l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla giustizia.

Anche rispetto all'insieme delle garanzie d'indipendenza ad esso riconosciute, pertanto, deve misurarsi la legittimità costituzionale della disciplina in materia di magistrato onorario posta dal legislatore.

#### **4. L'attuazione legislativa dell'art. 106, comma 2, Cost. fino alla riforma Orlando: il magistrato onorario “stampella” del sistema giustizia**

Veniamo allora, assai sinteticamente, al piano dell'attuazione legislativa.

Le finalità sottese ai due modelli ideali ai quali può essere ricondotta la magistratura onoraria, quello deflattivo e quello sociale, poc'anzi ricordati, in realtà non si escludono a vicenda e in concreto sarebbero stati praticabili soluzioni idonee a contemperare le diverse esigenze. Tuttavia, come anticipato, nell'ordinamento italiano la normativa in materia di magistratura onoraria si è sviluppata favorendo quasi esclusivamente il modello deflattivo e i diversi interventi normativi succedutesi nel corso del tempo si sono sempre caratterizzati per una logica di tipo esclusivamente emergenziale, con una magistratura onoraria ridotta al ruolo di “stampella” della giustizia e frammentata in una pluralità di figure eterogenee<sup>25</sup>.

Malgrado i tentativi di riforma del giudice conciliatore, realizzati a partire dagli anni Cinquanta, la sola vera novità in epoca repubblicana è stata introdotta con la legge n. 374/1991, istitutiva del giudice di pace, in realtà entrato in funzione soltanto nel 1995. Per quanto riguarda la selezione della nuova figura di magistrato onorario il legislatore, scartando sia il metodo seguito fino ad allora per il conciliatore sia la prospettiva dell'elezione, stabilì che il giudice di pace fosse nominato, previa domanda, con decreto del Ministro della giustizia, su designazione del C.S.M. e su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, per l'occasione integrato da cinque rappresentanti indicati dai consigli degli ordini forensi dei distretti della Corte d'Appello. I soggetti designati potevano essere scelti tra persone laureate in giurisprudenza di età non inferiore a trent'anni (inizialmente cinquanta, poi ridotti a quaranta) e non superiore a settanta, che avessero cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa con la sola eccezione della professione di avvocato o di procuratore legale (con la previsione tuttavia di alcune incompatibilità territoriali). Tra i requisiti necessari la legge prevedeva quello di aver superato l'abilitazione all'esercizio della professione

[Vai al sommario](#)

---

<sup>25</sup> P. P. SABATELLI, *Il lato oscuro della magistratura: spunto per una (improbabile) riforma organica dei giudici onorari in contributo al dibattito sull'ordinamento giudiziario*, a cura di F. Dal Canto e R. Romboli, Torino, 2004, 227 ss.

forense, non richiesto peraltro per i notai, per i docenti in materia giuridiche e per chi aveva già esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio. La durata del mandato veniva fissata in quattro anni, rinnovabile inizialmente due volte ma poi prorogato ulteriormente; veniva infine prevista un'indennità commisurata alla quantità di lavoro svolto.

Sotto il profilo funzionale, uno degli aspetti più caratteristici della disciplina del 1991 poteva scorgersi proprio nella previsione della possibilità di un giudizio equitativo per le controversie non superiori a un determinato valore, con l'eliminazione dell'obbligo di osservare i principi regolatori della materia che sussisteva invece in precedenza per il giudice conciliatore. E tuttavia, tale timida apertura a una dimensione più sociale del giudice di pace, risultata in realtà fin dall'inizio sostanzialmente ininfluenza, è stata poi del tutto ridimensionata dalla Corte costituzionale, laddove la stessa, con la nota sent. n. 206/2004, ha precisato che il giudizio secondo equità di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. non esentava il magistrato dal dovere di attenersi ai "principi informativi della materia".

In particolare, in tale decisione può leggersi che "la sola funzione che alla giurisdizione di equità può riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza"<sup>26</sup>. In definitiva, sotto questo specifico profilo, la Corte ha riportato la situazione allo *status quo ante* all'emanazione della legge del 1991 esaltando la componente tecnico-giuridica delle attribuzioni del giudice onorario.

Al fianco del giudice di pace sono poi state introdotte altre figure di magistrato onorario dai connotati ancora più sbiaditi e con *status* diversi. Si tratta, innanzi tutto, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario, che hanno sostituito i vice pretori onorari quando la riforma del giudice unico ha abolito le preture (cfr. d. lgs. n. 51/1998). Entrambe le due nuove figure sono state introdotte al fine dichiarato di coadiuvare i magistrati togati all'interno degli uffici giudiziari dagli stessi diretti. L'accesso a tali incarichi avveniva all'esito di un concorso per titoli, con domanda inoltrata al C.S.M., che periodicamente formava delle graduatorie; era necessaria la laurea in giurisprudenza e costituiva titolo preferenziale l'aver esercitato funzioni giudiziarie, la professione di avvocato o di notaio, l'insegnamento universitario di materie giuridiche o l'esercizio di funzioni

---

<sup>26</sup> Corte cost., sent. n. 206/2004.



dirigenziali e direttive nelle pubbliche amministrazioni. L'incarico aveva la durata di tre anni, inizialmente rinnovabile una sola volta; tali figure ricevevano un compenso per l'attività svolta sotto forma di un gettone di presenza per ciascuna udienza celebrata.

Con legge n. 276/1997, inoltre, sono stati istituiti i giudici onorari aggregati, titolari di apposite sezioni stralcio presso i tribunali e aventi l'esclusiva finalità di dedicarsi allo smaltimento dell'arretrato nel settore civile. Essi dovevano durare cinque anni, prorogabili una sola volta per la durata di un anno, ma molti di essi sono stati ulteriormente prorogati. I giudici onorari di tribunale venivano nominati con decreto del Ministro della giustizia su delibera del C.S.M. e su proposta del Consiglio giudiziario territorialmente competente.

Infine, il panorama della magistratura onoraria si è arricchito ulteriormente con la legge n. 98/2013 che ha istituito i giudici ausiliari delle corti d'Appello, anche in questo caso con l'obiettivo primario di alleggerire il carico pendente di tali uffici giudiziari, e sui quali si è abbattuta la richiamata scure della sent. n. 41/2021 della Corte costituzionale.

[Vai al sommario](#)

## **5. La riforma Orlando del 2016/2017 e il suo precario allineamento costituzionale**

Si è quindi giunti alla riforma Orlando del 2016-2017, resasi necessaria sia perché l'art. 245 del d.lgs. n. 51/1998, sul giudice unico di primo grado, come modificato con legge n. 208/2015, non consentiva ulteriori proroghe per i magistrati onorari addetti ai tribunali e alle procure dopo il 31 maggio 2016, sia in quanto, nel frattempo, era stata avviata la già citata procedura d'infrazione da parte della Commissione europea in ragione della presunta incompatibilità della normativa italiana con la disciplina di derivazione UE in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato<sup>27</sup>. La legge n. 57/2016 ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. Il Governo, dal canto suo, ha provveduto ad adottare dapprima il d.lgs. n. 92/2016, recante la disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e le disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio, e successivamente il d.lgs. n. 116/2017, recante

---

<sup>27</sup> Si tratta della già citata procedura EU-Pilot n. 7779/15/EMPL, laddove la Commissione europea aveva ritenuto di non rilevare nella figura del magistrato onorario italiano i caratteri tipici dell'onorarietà - ovvero, in particolare, l'assenza di un rapporto di servizio e la durata a tempo determinato dell'incarico - in quanto, nella concreta realtà, tali elementi apparivano sussistere solo su un piano formale.

riforma organica della magistratura onoraria e disciplina transitoria sui magistrati onorari in servizio.

In estrema sintesi, il principale obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di realizzare il cosiddetto statuto unico della magistratura onoraria, introducendo, in particolare, una sola figura di giudice onorario di pace, superando la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudice di pace, e un'unica figura di vice procuratore onorario. La novella ha introdotto una nuova disciplina dell'accesso e della carriera con particolare riguardo alla modalità di selezione, alla durata degli incarichi, alle forme di impiego, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, al trattamento economico e alla formazione professionale<sup>28</sup>. Si è poi distinto tra magistrati onorari già in servizio e nuovi ingressi: mentre per questi ultimi è stata prevista una durata massima di quattro anni, rinnovabile al massimo per un altro quadriennio, e la cessazione in ogni caso con il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, per gli altri il legislatore ha stabilito la cessazione dall'incarico a sessantotto anni e la possibilità di essere confermati nell'incarico per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale.

In questa sede non è possibile entrare nel merito delle singole soluzioni adottate dal legislatore ma soltanto svolgere alcune considerazioni d'insieme su taluni profili attinenti allo *status* del magistrato onorario delineati dalla novella del 2016.

Ciò che balza agli occhi è il carattere compromissorio di alcune scelte. Da un lato, anche per rispondere ai rilievi provenienti dalle istituzioni europee, si è tentato di esaltare la natura onoraria di questa parte della magistratura attraverso una serie di precisazioni terminologiche all'apparenza perentorie ma in realtà piuttosto evanescenti: in particolare, viene ribadita la natura "inderogabilmente temporanea" dell'incarico, la sua compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, la circostanza che suddetto incarico non possa in nessun caso determinare un rapporto di pubblico impiego e infine il fatto che ciascun magistrato onorario debba essere impegnato non più di due giorni a settimana (cfr. art. 1, comma 3, d.lgs. n. 116/2017).

Dall'altro lato, tuttavia, risulta evidente che l'accesso all'ufficio di magistrato onorario si realizza con un vero e proprio concorso, ancorché, a differenza di quello che contraddistingue l'accesso dei togati, per titoli e non per prove (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 116/2017): in particolare, i posti disponibili sono individuati dal C.S.M. sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo, viene pubblicato un "bando" con un termine di presentazione delle domande che vengono successivamente esaminate dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario territorialmente competente, in applicazione di criteri

---

<sup>28</sup> Cfr. F. DAL CANTO, *Lezioni di ordinamento giudiziario*, cit., 239 ss.

prefissati e titoli di preferenza indicati all'art. 4, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 116/2017. Alla fine di questa fase viene redatta una "graduatoria" e vengono formulate motivate proposte di ammissione al tirocinio; al termine del tirocinio, della durata di sei mesi, la sezione autonoma formula un parere sull'idoneità del tirocinante e propone al C.S.M. la "graduatoria" degli idonei al conferimento dell'incarico (cfr. art. 7, comma 7, d.lgs. n. 116/2017).

Ancora, l'attività effettivamente richiesta al magistrato onorario non è affatto saltuaria, e ancor meno spontanea, essendo di fatto continuativa; la sola differenza con il magistrato togato è che l'impegno dell'onorario è quantitativamente più ridotto, trattandosi dunque di un'attività *part-time* con tutte le caratteristiche di un impiego pubblico di natura subordinata. Del resto, il legislatore ha previsto un tipo di compenso che assomiglia ormai a una vera e propria retribuzione (cfr. art. 23, d.lgs. n. 116/2017).

Se poi passiamo ad esaminare la riforma Orlando dalla prospettiva delle garanzie di autonomia e indipendenza riconosciute al magistrato onorario, possono segnalarsi ulteriori criticità laddove il complesso delle attività dallo stesso esercitate risulta sottoposto ad un controllo assai intenso dei colleghi togati. Si pensi, a tale proposito, ai poteri attribuiti al Presidente del Tribunale territorialmente competente sull'ufficio del giudice di pace, di coordinamento, di direzione e di vigilanza sulle attività svolte (cfr. art. 8, d.lgs. n. 116), i quali appaiono difficilmente compatibili con gli artt. 101, comma 2, e 107, comma 3, Cost. Senza contare che la disciplina vigente impiega il magistrato onorario in numerose attività configurabili anche formalmente come di mero supporto all'attività dei togati, quali ad esempio la partecipazione all'ufficio del processo (cfr. art. 10, d.lgs. n. 116), che in effetti ne mettono in ombra, prima ancora che l'autonomia, la stessa natura di organo giurisdizionale.

In definitiva, la riforma si è limitata, con riguardo ai nuovi magistrati onorari, a razionalizzare ed esaltare il ruolo di questi ultimi come ausilio funzionale dei colleghi togati, inserendo di fatto gli stessi ancora più stabilmente nell'organizzazione giudiziaria, in una logica esclusivamente deflattiva poco coerente con il quadro costituzionale.

Per quanto riguarda, poi, i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, condivisibilmente destinatari di una disciplina *ad hoc*, le novità introdotte finiscono per non soddisfare alcuno degli interessi in campo: da un lato, com'era inevitabile, gli elementi di maggiore stabilizzazione introdotti nel rapporto di impiego del magistrato onorario di lungo corso amplificano il disallineamento costituzionale della disciplina, dall'altro essi risultano ben lontani sia dalle aspettative delle associazioni di categoria, le cui rivendicazioni di natura economica e previdenziale rimangono in gran parte deluse, sia dalle stesse indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea.

[Vai al sommario](#)

## 6. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e il difficile dialogo con la Corte costituzionale

Veniamo dunque, più nel dettaglio, alla posizione dell'Europa sulla disciplina italiana dei magistrati onorari e, in specie, ai rilievi avanzati dalla Corte di giustizia.

Quest'ultima, in particolare, ha ribadito, a partire dalla richiamata pronuncia del luglio 2020<sup>29</sup> e sempre formalmente riferendosi alla disciplina previgente rispetto alla riforma Orlando, che i magistrati onorari italiani, svolgendo le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione amministrativa, sono riconducibile alla nozione di lavoratore a tempo determinato. In particolare, la Corte di Lussemburgo ha ricordato che le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro subordinato, appunto riscontrabili nella figura del magistrato onorario italiano, sono la circostanza che una persona fornisca per un certo periodo di tempo prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione, l'essere assunti a determinate condizioni vedendosi assegnare compiti e cause, l'essere soggetti a un'autorità superiore che può revocare l'incarico se non vengono osservati determinati doveri o che può decidere in merito al rinnovo del mandato sulla base di una verifica della perdurante idoneità a svolgere le funzioni.

[Vai al sommario](#)

Ancora, nell'aprile 2022 la Corte di Giustizia dell'Unione europea è tornata sull'argomento<sup>30</sup>. Su rinvio pregiudiziale promosso dal T.A.R. Emilia-Romagna, con riguardo a un soggetto che aveva svolto le funzioni di giudice di pace in modo continuativo per cinque anni e che per tale ragione chiedeva il riconoscimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico, la Corte di Lussemburgo dichiara, in modo ancora più perentorio di quanto fatto in passato, che il diritto dell'Unione europea<sup>31</sup> “osta a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale [...] se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» [...] e/o di «lavoratore a tempo determinato» [...] e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”. Nella motivazione la Corte conferma la sussistenza di predette condizioni e censura apertamente la legge italiana osservando come essa sia del tutto priva di disposizioni idonee a “prevenire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari”.

Sebbene, come detto, si tratti di una giurisprudenza non direttamente rivolta alla riforma Orlando ma ancora alla legge n. 374/1991 sul giudice di pace,

---

<sup>29</sup> C.G.U.E., sent. 16 luglio 2020, citata alla nota 6.

<sup>30</sup> C.G.U.E., sent. 7 aprile 2022, già citata alla nota 6.

<sup>31</sup> E segnatamente l'[art. 7 della direttiva 2003/88](#), la [clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale](#) e la [clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato](#).

l'indirizzo appare chiaramente idoneo a mettere fuori asse anche la novella del 2016 con riguardo alla parte della disciplina dedicata ai magistrati già in funzione al momento della sua entrata in vigore. Ne è prova, del resto, la circostanza che, a luglio 2021, la Commissione U.E. ha inviato all'Italia un'ulteriore [lettera di messa in mora](#)<sup>32</sup> invitandola a sanare, questa volta con chiaro riferimento alla disciplina vigente, la situazione dei magistrati onorari in attività da prima del 2017.

Nel paragrafo successivo si darà atto delle azioni messe in campo a tale proposito dal Governo italiano. Interessa ora evidenziare come, a fronte del netto orientamento della Corte dell'Unione europea, il Giudice delle leggi italiano non abbia mai vacillato rispetto al suo indirizzo tradizionale, ribadito in diverse recenti occasioni<sup>33</sup>. In esse, come ricordato in precedenza, si è continuato a rimarcare la differente modalità di nomina del magistrato onorario rispetto al togato, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale dallo stesso esercitata, l'eterogeneità dello *status*, tutti fattori che, per la Corte, davano fondamento alla qualifica "onoraria" del rapporto di servizio del magistrato, non omologabile a quello dei colleghi togati, escludendo in particolare che lo stesso potesse essere qualificato come un rapporto di subordinazione.

Si assiste a una sorta di incomunicabilità tra le due supreme istituzioni, italiana ed europea, alimentata, peraltro, anche dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, i quali hanno continuato a seguire anch'essi l'impostazione tradizionale che disconosce pervicacemente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al magistrato onorario<sup>34</sup>.

Se quella delle supreme magistrature italiane pare all'evidenza una posizione più coerente con il quadro costituzionale, essa, d'altra parte, appare sempre più sganciata dalla realtà. Non è un caso, del resto, che, a dispetto della Corte costituzionale e delle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, tale iato comincia a essere avvertito dalla giurisprudenza di merito che in alcune recenti pronunce ha adottato soluzioni assai più pragmatiche, condannando lo Stato italiano al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di un contratto di lavoro a termine nei confronti dello stesso magistrato onorario, oppure il diritto di quest'ultimo di percepire un trattamento economico analogo a quello del magistrato professionale di prima nomina<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Citata alla nota 5.

<sup>33</sup> Cfr. Corte cost., sentt. nn. 267/2020 e 41/2021.

<sup>34</sup> Cass., sez. lavoro, sent. 5 giugno 2020, n. 10774 e ord. 3 maggio 2022, n. 13973; Cons. Stato, sez. V, sent. 4 febbraio 2021, n. 1062.

<sup>35</sup> Trib. di Roma, sent. 13 gennaio 2021, Trib. Napoli, sezione lavoro, sent. 7 ottobre 2020, Trib. Vicenza, sent. 16 dicembre 2020, richiamate anche da L. CIAFARDINI, *Il restyling prossimo futuro dello status della magistratura onoraria*, cit.

## **7. La stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso, ovvero la creazione della figura ibrida del magistrato “professionista ma onorario”**

Piegato dalle pressioni provenienti dall'Europa e dalle stesse associazioni di categoria - la cui esistenza, per inciso, appare già di per se una prova dello stemperamento della natura onoraria di questa parte della magistratura - il Governo Draghi ha infine messo mano alla questione aggredendola direttamente al cuore, ovvero presentando un emendamento, poi approvato dal Parlamento, alla legge di bilancio del 2021 (legge n. 234/2021, art. 1, commi 629ss.) con il quale si è introdotta una rilevante modifica dell'[art. 29 del d.lgs. n. 116/2017](#).

Laddove prima, come ricordato, i magistrati onorari di lungo corso potevano essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per tre successivi incarichi di uguale durata, ora viene prevista un'apposita procedura di “conferma a tempo indeterminato” fino al compimento dei settant'anni di età per tutti i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della riforma del 2017 indipendentemente dal numero complessivo di anni di servizio svolti. I magistrati confermati potranno godere, previa “rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso”, di un trattamento economico comprensivo di copertura previdenziale ed assistenziale commisurato a quello di un funzionario amministrativo giudiziario (si badi, il trattamento di un funzionario e non di un dirigente). Chi deciderà invece di non partecipare a tale procedura, o chi, avendovi partecipato, non dovesse risultare confermato, si vedrà riconoscere, sempre previa rinuncia ad ogni altra pretesa, un'indennità forfettaria per il periodo pregresso. La novella prevede, infine, noncurante del paradosso, che il magistrato confermato potrà optare per il regime di “esclusività delle funzioni onorarie”, così divenendo un vero e proprio magistrato di professione.

Siamo dunque di fronte a una vera e propria sanatoria, cui deve riconoscersi, quanto meno, il merito di (tentare di) chiudere una pagina assai delicata trascinatasi per troppo tempo. D'altra parte, il prezzo pagato è che la nuova disciplina in materia di magistratura onoraria segna, con riguardo a quei magistrati onorari della vecchia guardia che saranno confermati *sine die*, il punto di maggiore distanza tra la disciplina legislativa e il modello costituzionale delineato all'art. 106, comma 2, Cost., anche nella lettura piuttosto restrittiva che di esso ha costantemente dato la giurisprudenza costituzionale. Appare chiaro, in altre parole, che poco o nulla rimane di quell'eterogeneità strutturale rispetto ai togati che, per la Corte, da sempre costituisce il fondamento e giustifica l'esistenza nell'ordinamento della magistratura onoraria.

Probabilmente nel prossimo futuro la giurisprudenza costituzionale sarà chiamata a dare una risposta a questi dubbi e si troverà stretta, ancora una volta, tra le concorrenti tensioni costituzionali che gravitano intorno a questa materia. Tuttavia, qualunque cosa la Corte deciderà, appare chiaro che il magistrato confermato a tempo indeterminato non potrà più dirsi effettivamente onorario,

[Vai al sommario](#)

non possedendo ormai più nessuno dei connotati che giustificano l'appartenenza a tale categoria, e non sarà divenuto certamente un togato - rispetto a quest'ultimo, peraltro, continuerà a godere di un trattamento giuridico ed economico decisamente inferiore - venendosi a trovare, in definitiva, in una sorta di terra di nessuno di difficile inquadramento, una figura ibrida non prevista in Costituzione.

Non stupisce quindi, in ultima analisi, che anche quest'ultimo intervento legislativo sia in effetti già giunto al cospetto della Corte costituzionale, sebbene per adesso senza alcun seguito. Ci riferiamo, in particolare, al bizzarro conflitto di attribuzioni promosso avverso il Governo da un giudice di pace che si lamentava, con riguardo alla novella del 2021, della mancata estensione al magistrato onorario confermato delle stesse condizioni di lavoro previste per legge in favore dei magistrati professionali.

La Corte - forse tirando un sospiro di sollievo - ha per adesso avuto gioco facile nel dichiarare il conflitto inammissibile per totale carenza di legittimazione del ricorrente, laddove quest'ultimo aveva utilizzato il giudizio per conflitto tra poteri "come una sorta di ricorso diretto, eccentrico rispetto ai mezzi di tutela offerti dall'ordinamento"<sup>36</sup>.

E tuttavia, le questioni di merito sollevate nell'occasione non erano affatto eccentriche, né tanto meno banali; l'appuntamento è dunque soltanto rimandato.

[Vai al sommario](#)

## **8. I doveri etici del magistrato onorario: ricognizione delle fonti e prassi**

Alla luce del modello definito dalla Costituzione e della travagliata evoluzione della disciplina italiana sui magistrati onorari è possibile rispondere alla domanda su quali siano i loro doveri e come essi si differenzino da quelli dei magistrati di professione.

Innanzitutto, conviene chiarire che, parlando genericamente di doveri etici del magistrato onorario, si deve fare riferimento, nel loro complesso, a tre sfere che sono in realtà distinte: quella della responsabilità disciplinare, riguardante i comportamenti giuridicamente doverosi la cui violazione comporta l'applicazione di una sanzione, quella della professionalità, ovvero l'insieme di norme comportamentali funzionali al miglior svolgimento della professione e il cui mancato rispetto si traduce in conseguenze negative sulla carriera, e infine quella della deontologia, cui si collegano tutte quelle regole ispirate all'attuazione di valori morali rilevanti per la categoria di riferimento ma non accompagnati da sanzioni di alcun tipo. Nel caso dei magistrati onorari i confini tra le tre dimensioni

---

<sup>36</sup> Cfr. Corte cost., ord. n. 157/2022.

dell'etica risultano essere particolarmente sfumati anche in ragione della disciplina di rango primario, piuttosto confusa.

Ciò precisato, per la ricognizione dei predetti doveri occorre partire da alcune previsioni contenute nella legge delega n. 57/2016 e nel d.lgs. n. 116/2017<sup>37</sup>.

In primo luogo, l'art. 20 del decreto del 2017 stabilisce che “il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni”. Si tratta di una formula piuttosto generica ma condivisibile, nella sua seconda parte pressoché identica a quella prevista all'art. 1 del d.lgs. n. 109/2006 per i magistrati ordinari; del resto, magistrati onorari e professionali, pur (variamente e problematicamente) diversi sul piano ordinamentale, esercitano la medesima funzione giurisdizionale, che pretende lo stesso livello di equilibrio, correttezza, riserbo, ecc., qualunque sia il soggetto che la esercita, dal momento che tali doveri sono posti a presidio dell'interesse generale all'efficienza e all'imparzialità della giustizia.

Occorre tuttavia spiegare il senso dell'inciso “in quanto compatibili”, che evidentemente allude alla possibilità che alcuni dei predetti doveri possano essere non applicati, o applicati in modo diverso, quando il destinatario degli stessi è un magistrato onorario. In effetti, sembra corretto affermare che l'assolvimento di tali doveri debba essere apprezzato, con riguardo al magistrato onorario, tenendo conto delle peculiarità del tipo di rapporto di cui egli è titolare, ovvero dando rilievo, laddove questi elementi appaiono rilevanti, alla natura temporanea e non esclusiva del suo incarico.

Più in concreto, se è evidente che il livello che deve essere assicurato d'imparzialità, correttezza, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona

---

<sup>37</sup> Prima della riforma Orlando del 2016-2017 le varie categorie di magistrati onorari erano sottoposti a regimi disciplinari differenziati. In particolare, per quanto riguardava i giudici di pace, l'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991, come modificato dalla legge n. 468/1999, stabiliva, con una certa indeterminazione, che le sanzioni dell'ammonizione, della censura e della revoca potevano essere comminate quando il giudice di pace non era “in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto”.

Per quanto concerneva invece i giudici onorari di tribunale la responsabilità disciplinare era regolata all'art. 42 *septies* del r.d. n. 12/1941, che stabiliva che essi erano tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari “in quanto compatibili”, e all'art. 42 *sexies*, comma 2, laddove si contemplava la possibilità di revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei suddetti doveri; infine, per i vice procuratori onorari l'art. 71, comma 2, del r.d. del 1941 rinviava all'art. 42 *sexies* citato ma, incomprensibilmente, non all'art. 42 *septies*.

Sulla responsabilità disciplinare dei magistrati onorari prima della riforma Orlando, cfr. D. CAVALLINI – B. GIANGIACOMO, *Magistrati onorari e responsabilità disciplinare*, Milano, 2009, 1ss.



non può essere diverso a seconda che il titolare della funzione sia un magistrato onorario oppure un togato, qualche differenza può, invece, essere in linea di principio apprezzata con riferimento ai doveri di diligenza e laboriosità, per l'ovvia constatazione che non si può pretendere lo stesso grado di preparazione tecnica e di operosità da chi svolge tale funzione a titolo professionale e da chi invece presta la propria attività a titolo onorario.

Del resto, il fatto che sia tollerabile una preparazione meno approfondita in capo ai magistrati onorari, ovviamente entro il limite della ragionevolezza, è coerente con le scelte del Costituente di escludere il concorso per la loro selezione e di affidare agli stessi dei compiti tendenzialmente caratterizzati da una minore complessità. Mentre il minor rigore sul fronte della laboriosità discende agevolmente dalle stesse previsioni legislative che prevedano per i magistrati onorari sia la compatibilità dell'esercizio della giurisdizione con lo svolgimento di attività lavorative o professionali sia un impegno settimanale più circoscritto rispetto ai colleghi togati.

Evidentemente, quanto appena detto deve essere ora ricalibrato con riferimento alla nuova figura dei magistrati onorari confermati a tempo indeterminato.

In stretto collegamento con la previsione appena esaminata, altrettanto rilevante in materia di etica del magistrato onorario è poi l'art. 2, comma 11, della legge n. 57/2016, con riguardo sia alla lettera a), laddove veniva delegato il Governo a definire “le fattispecie tipiche di illecito” applicabili ai magistrati onorari “anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali”, sia alla successiva lettera b), che invitava il legislatore delegato a “prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dall'incarico”<sup>38</sup>.

Nel dare attuazione a tale delega il Governo avrebbe dovuto congegnare un vero e proprio sistema disciplinare per i magistrati onorari, dando corpo a quell'inciso “in quanto compatibili” sopra richiamato; a tale scopo sarebbe stato necessario individuare il punto di equilibrio tra esigenze di omogeneità tra magistrati togati e magistrati onorari, atteso che entrambi esercitano la medesima funzione, ed esigenze di differenziazione, tenuto conto della diversità di *status*. Si trattava di un compito d'indubbio rilievo, anche se effettivamente arduo; forse per questa ragione il legislatore delegato ha preferito non attuare questa parte della

---

<sup>38</sup> La lettera b) prosegue delegando ulteriormente il Governo a: “prevedere altresì i casi nei quali, quando inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere infine gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico”.

delega, per cui ad oggi non è stato previsto un sistema disciplinare per i magistrati onorari mentre la sola sanzione che è stata contemplata è quella della revoca.

Quest'ultima, in particolare, è disciplinata all'art. 21, comma 3, del d.lgs. del 2017, ove si prevede che il magistrato onorario possa essere revocato dall'incarico, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario territorialmente competente e su delibera del C.S.M., "in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare, è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica [...] ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'art. 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti secondo le determinazioni del C.S.M."

Al successivo comma 4 si precisa poi che costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione della suddetta idoneità: "a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza; b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico e argomentativo; c) la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti; d) l'assenza reiterata senza giustificato motivo alle riunioni periodiche [...] nonché alle iniziative di formazione ...". Infine, il comma 5 specifica ancora che la revoca può essere altresì disposta "quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli".

Come può agevolmente notarsi, malgrado la mancata attuazione della delega con riguardo al sistema disciplinare, il citato art. 21 individua una serie di comportamenti sintomatici dai quali è possibile dedurre l'inidoneità del magistrato ad esercitare le funzioni, valutazione alla quale segue la possibilità per il C.S.M. di adottare il provvedimento di revoca. Si tratta, dunque, di una sorta di tipizzazione dell'illecito, ove peraltro possono distinguersi, come per i magistrati togati, sebbene con modalità semplificate, gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni da quelli commessi fuori dall'esercizio delle stesse; tuttavia, diversamente da ciò che aveva previsto il legislatore delegante, tale tipizzazione è sganciata da un vero e proprio sistema di responsabilità, atteso che non vi è alcuna possibilità per il giudice disciplinare di soppesare la gravità delle diverse azioni, potendo lo stesso esclusivamente valutare se sussistono i presupposti per far cessare in via definitiva l'incarico del magistrato.

[Vai al sommario](#)

Deve richiamarsi, ancora, l'art. 18 del d.lgs. n. 116/2017, nel quale si disciplina il procedimento di conferma del magistrato onorario alla fine del mandato. Anche in questo caso viene previsto un giudizio d'idoneità a svolgere le funzioni svolto dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario territorialmente competente (comma 7), che deve essere effettuato, ancora una volta "in quanto compatibile", a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, ovvero utilizzando gli stessi parametri indicati per le valutazioni di professionalità dei magistrati togati (capacità, laboriosità, diligenza e impegno), nonché sulla base di ulteriori elementi quali l'effettiva partecipazione alle attività di formazione e alle riunioni periodiche e il parere del consiglio dell'ordine forense del circondario.

Per completare il quadro delle fonti rilevanti sull'etica e sulla deontologia dei magistrati onorari si può inoltre fare cenno alla questione se la magistratura onoraria debba dotarsi, al pari di quella togata (*rectius*: di *quelle* togate, ordinaria e speciali), di un codice etico ai sensi di quanto previsto (dapprima dall'art. 58 *bis* del d.lgs. n. 29/1993, poi dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e ora) dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012, laddove si stabilisce che "per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata". In senso negativo depone la circostanza che tale previsione sia rivolta ai dipendenti pubblici, categoria alla quale i magistrati onorari non sono tradizionalmente associabili; e tuttavia, alla luce degli sviluppi degli ultimi anni, con particolare riguardo alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e alla recente stabilizzazione operata dal legislatore, qualche dubbio potrebbe invero essere giustificato.

Venendo, infine, alla raccolta di casi rilevanti, che rappresenta il principale oggetto della presente pubblicazione, senza entrare nel merito delle numerose interessanti questioni da essi evidenziate, possono svolgersi due considerazioni d'insieme.

In primo luogo, contrariamente da quanto prospettato in precedenza, dalla sua lettura si ricava che la sezione autonoma dei Consigli giudiziari territorialmente competenti e lo stesso Consiglio superiore della magistratura, ciascuno nel proprio ambito, non diano particolare peso al fatto che una determinata condotta sia compiuta da un magistrato onorario piuttosto che da un togato, nel senso che essi sembrano ritenere che i doveri riconducibili ai magistrati onorari siano sostanzialmente del tutto sovrapponibili a quelli dei colleghi togati. In talune questioni in materia di laboriosità del magistrato, in particolare, non sembra sia attribuito particolare rilievo, come forse si sarebbe potuto fare, alla specificità dell'incarico, né si mostra un rigore meno intenso, o una maggiore flessibilità e tolleranza, in considerazione della stessa.

[Vai al sommario](#)

A titolo di esempio, in un caso definito con delibera del C.S.M. del 9 dicembre 2020 il Presidente del Tribunale di assegnazione del magistrato onorario aveva segnalato la sua scarsa laboriosità (ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 116/2017), deducendo che egli non aveva risposto a due interPELLI con cui la stessa presidenza aveva invitato i giudici onorari a manifestare disponibilità a svolgere le funzioni nel settore penale, né si era presentato a una riunione appositamente indetta. Dal canto suo il C.S.M., senza dare formalmente alcun peso alla natura onoraria del rapporto, evidenziava come la mancata risposta a un interPELLO non potesse, di per sé, essere considerata indicativa di scarsa laboriosità, non essendo peraltro emersa la prova che lo stesso fosse stato convocato dal presidente di sezione o che si fosse sottratto a specifiche attività professionali.

In secondo luogo, dall'esame della raccolta si nota anche che l'impossibilità per il Consiglio superiore della magistratura di graduare le sanzioni, soppesando la gravità delle diverse condotte illecite, potendo esso scegliere, come detto, tra l'alternativa secca di revocare o non revocare il magistrato, determina delle evidenti forzature che si traducono, in alcuni casi, in una maggiore permissività e, in altri, nell'esatto contrario.

Ancora a titolo di esempio, nella questione definita con delibera del 18 giugno 2020 del C.S.M., dinanzi ad atteggiamenti sicuramente inappropriati tenuti da un vice procuratore onorario, irrispettosi nei confronti dei colleghi togati e dei cancellieri presenti in udienza, la scelta di revocare in via definitiva lo stesso appare sovrabbondante rispetto agli interessi lesi. In senso contrario, con riguardo al caso definito con delibera del C.S.M. del 5 maggio 2021, dinanzi ad atteggiamenti quasi altrettanto irriguardosi tenuti da un altro magistrato onorario, anche se questa volta originati da frasi pronunciate nei confronti di un avvocato, l'organo di governo autonomo della magistratura decide di non disporre la revoca ancorché sottolineando l'inopportunità di suddetta condotta sotto il profilo deontologico, stigmatizzandola "in quanto inappropriata rispetto al contesto di un'udienza e poco consona alla solennità del rito".

[Vai al sommario](#)

## **9. Cenni conclusivi**

A conclusione di questa sintetica introduzione pare sufficiente aggiungere come, sul fronte della magistratura onoraria, i recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali che si sono realizzati sul piano interno e su quello europeo non sono stati ancora risolutivi delle criticità e delle incertezze che da sempre gravitano intorno a questo settore dell'ordinamento, tanto essenziale quanto piuttosto trascurato.

Nella relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 51/1998, sul giudice unico di primo grado, si faceva riferimento al magistrato ordinario come ad una

“indispensabile anomalia”. A distanza di venticinque anni da quella affermazione può dirsi che essa sia ancora del tutto adeguata alla situazione attuale. Ancora oggi l’ordinamento è alla ricerca di un equilibrio soddisfacente tra modello costituzionale di magistratura onoraria, esigenze del sistema giustizia, indicazioni europee e rivendicazioni della categoria.

Paradossalmente, qualche speranza si può nutrire all’indomani della recente citata stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso, che, pur rappresentando il punto di maggiore distanza tra attuazione legislativa e modello costituzionale, avendo dato un minimo di respiro alle pressioni più contingenti potrebbe forse ora consentire al legislatore di mettere mano, con maggiore calma e lungimiranza, ad un progetto di riforma di più ampio respiro per la magistratura onoraria del futuro.

[Vai al sommario](#)

## Gli autori dei casi

Lucia Aielli, *Consigliere della Corte di cassazione*

Arturo Avolio, *Magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura*

Stefano Calabria, *Giudice del Tribunale di Roma*

Luca D'Addario, *Magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura*

Giuseppina Guglielmi, *Magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura*

[Vai al  
sommario](#)

Olimpia Monaco, *Magistrato addetto all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura*

Ilaria Sasso del Verme, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

Pasquale Serrao d'Aquino, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

## II. - *Elementi per la discussione*

[Vai al  
sommario](#)

## **1) Rapporti con il dirigente dell'Ufficio. Organizzazione del lavoro.**

### **1.1.) Mancata collaborazione rispetto alle direttive impartite dal Dirigente dell'ufficio giudiziario.**

*In relazione alle direttive, anche organizzative, impartite al Vice Procuratore onorario è possibile per il medesimo magistrato onorario rivolgere continue richieste e contestazioni (orali o scritte) sulle disposizioni impartite per la distribuzione delle udienze, la dislocazione della stanza dedicata allo studio dei fascicoli e la loro gestione.*

*Che tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra il magistrato onorario che svolga funzioni requirenti ed il proprio dirigente? A quali condizioni l'interlocuzione in questione trascende i doveri di equilibrio e di collaborazione cui anche il magistrato onorario è destinatario nello svolgimento della sua attività funzionale?*

*Quando può dirsi violato il dovere di collaborazione che grava anche sul V.p.o. al fine di contribuire a creare un ambiente favorevole alle relazioni interpersonali, ispirato alle regola di reciproca disponibilità e correttezza? Il predetto aspetto caratteriale può assumere rilievo decisivo in sede di valutazione della revoca dell'incarico?*

[Vai al sommario](#)

#### **Elementi per la discussione.**

##### **I. Norme di riferimento.**

Art. 2 lett. d) d.lgs. 109/2006, applicabile, in virtù del combinato disposto dell'art. 20 del d.lgs. 116/2017;

##### **II. Prassi consiliare.**

Delibera del 9 maggio 2019.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Il Procuratore della Repubblica segnalava che un magistrato onorario si era reso responsabile di comportamenti lesivi del dovere di collaborazione di cui all'art. 2 lett. d) d.lgs. 109/2006, ritenuto applicabile in virtù del combinato disposto dell'art. 20 del d.lgs. 116/2017<sup>39</sup>, anche ai magistrati onorari.

Il V.p.o. aveva formulato continue richieste e contestazioni orali e scritte sulle disposizioni impartite per la distribuzione delle udienze, circa la disponibilità e la dislocazione

---

<sup>39</sup> 1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.



della stanza dedicata allo studio dei fascicoli, circa il prelievo ed il trasporto degli stessi ai fini della trattazione. Il magistrato onorario, in particolare lamentava di non avere una propria postazione stabile ove poter svolgere attività di studio che si confacesse al suo titolo di studio ed al suo ruolo, di dover trasportare personalmente i fascicoli di udienza a lei assegnati. Il Dirigente rispondeva che vi era una stanza ed una postazione destinata al magistrato onorario interessato ed autorizzava l'uso di un'autovettura ma solo per il trasporto dei fascicoli particolarmente voluminosi.

Il magistrato onorario, ciononostante, continuava a manifestare difficoltà relazionali con il personale di cancelleria, rapporti di inimicizia con difensori e con altri magistrati appartenenti all'Uffici, giungendo a dichiarare la propria indisponibilità a partecipare alle udienze tenute da due magistrati togati e di astenersi dal presenziare alle udienze in cui patrocinava un difensore con il quale, a suo dire, non intratteneva buoni rapporti .

La Sezione Autonoma dei Giudici di pace del Consiglio giudiziario, preso atto della nota del Procuratore della Repubblica, contestava al V.p.o. di avere tenuto una condotta violativa del dovere di collaborazione con il Dirigente e gli altri componenti dell'ufficio così compromettendo il prestigio delle funzioni attribuite e, dopo avere proceduto all'audizione del magistrato onorario interessato, formulava parere di revoca dell'incarico .

Il Consiglio Superiore, nel condividere siffatto parere ha evidenziato, in primo luogo, che la disciplina applicabile al caso di specie era quella contemplata nel decreto legislativo n.116/2017 il quale, a norma del suo articolo 32 si applica sia ai magistrati onorari immessi dopo l'entrata in vigore del decreto, sia a quelli già in servizio.

Nel merito il Consiglio ha poi rilevato che le contestazioni circa la violazione del dovere di collaborazione ex art. 2 D.lgs 109/2006, dimostravano che il VPO non era stato in grado di creare un ambiente favorevole alle relazioni interpersonali, ispirato, anche con riferimento al Dirigente, alle regola di reciproca disponibilità e correttezza.

Tale aspetto caratteriale veniva considerato decisivo ai fini della revoca dell'incarico in quanto il magistrato onorario aveva tenuto una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

Il Consiglio ha, al riguardo, osservato come il d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, all'art. 1, comma 1, impone al magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli *“con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.”*.

Il successivo art. 2, comma 1, nel delineare le ipotesi che sostanziano comportamenti contrastanti con i principi elencati dall'art. 1, comma 1, fa riferimento ai comportamenti

[Vai al sommario](#)

*“abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori?”.*

Il Consiglio Superiore ha evidenziato come la violazione dei predetti doveri di collaborazione fosse alla base dell'adozione del provvedimento di revoca nei confronti del magistrato onorario. Con una motivazione articolata ed immune da vizi di irragionevolezza o travisamento dei fatti, il Consiglio Superiore, facendo proprie le considerazioni spese dal Consiglio giudiziario, ha evidenziato che i vari comportamenti addebitati al VPO rientravano nelle fattispecie normative sopra richiamate (art. 2 del D. Lgs. n. 109 del 2006).

È opportuno, al riguardo, segnalare come il giudice amministrativo abbia più volte affermato che, in sede di ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'incarico di giudice onorario, il proprio sindacato deve limitarsi ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dal Consiglio alla luce dei presupposti considerati, non potendo esso sostituire una propria valutazione in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, ovvero al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal C.S.M. si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità. (T.A.R., Roma , sez. I , 11/01/2018 , n. 307).

[Vai al sommario](#)

## 1.2) Mancata risposta ad interpello della presidenza del Tribunale.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, essere revocato per scarsa laboriosità per non aver risposto a un interpello della presidenza del Tribunale?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. Norme di riferimento**

Art. 21 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017.

#### **II. Prassi consiliare**

Delibera Consiglio Superiore del 9 dicembre 2020.

#### **III. Illustrazione del caso.**

Il presidente del Tribunale di assegnazione del magistrato onorario ne ha segnalato la scarsa laboriosità deducendo che il predetto: non aveva risposto a due interPELLI con cui la presidenza del Tribunale aveva invitato i giudici onorari a manifestare la propria disponibilità a svolgere le funzioni nel settore penale, non si era presentato a una riunione appositamente indetta, non aveva poi preso possesso alla sezione penale alla quale era stato assegnato e, da ultimo, solo dopo due anni dalla data delle suddetta riunione aveva manifestato la propria disponibilità a svolgere il proprio incarico lavorativo nel settore civile.

Il magistrato onorario, nel corso della propria audizione davanti alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, ha sostenuto di non aver ricevuto il secondo interpello di cui alla contestazione e di non aver saputo di essere stato assegnato a una sezione penale.

Il Consiglio, ha innanzi tutto chiarito come spetti all'amministrazione l'onere di dimostrare i fatti a sostegno della sanzione espulsiva che intende irrogare nei confronti di un magistrato onorario.

Nel merito della vicenda l'Organo di governo autonomo ha evidenziato come la mancata risposta a un interpello non può, di per sé, essere considerata indicativa di scarsa laboriosità non essendo peraltro emersa la prova che l'interessato avesse avuto conoscenza dell'assegnazione a una sezione penale ovvero che lo stesso fosse stato convocato dal relativo presidente di sezione o che si fosse sottratto a specifiche attività professionali mentre, per contro, risultava aver comunque manifestato la propria volontà di essere assegnato a una sezione civile.

[Vai al sommario](#)

Il Consiglio, pertanto, ha ritenuto che si trattasse, di per sé, di una condotta non tale da integrare una violazione del dovere di laboriosità idonea a imporre, quale sanzione disciplinare, la revoca del giudice onorario dall'incarico assegnatogli.

[Vai al  
sommario](#)

## **2) Rapporti con gli altri magistrati, con il personale amministrativo e con le forze di polizia.**

### **2.1) Rapporti con il personale amministrativo, con le parti processuali e con appartenenti al foro.**

*Ai fini della conferma del magistrato onorario nelle funzioni che rilevanza assumono i comportamenti polemici nei confronti dei colleghi, le condotte ineducate nei confronti del giudice e delle altre parti processuali, la negligenza nella cura delle attività processuali.*

*Quali sono i canoni comportamentali del magistrato onorario, in relazione al rapporto con i colleghi, con il personale amministrativo e con le parti processuali al fine di assicurare l'esercizio dell'incarico con modalità consone al ruolo rivestito e al prestigio della funzione giudiziaria?*

### **Elementi per la discussione**

#### **1. Norme di riferimento.**

Artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 92 del 31 maggio 2016; art. 18, 20 e 21 del d.lgs. 116/2017

#### **2. Prassi consiliare**

Il Consiglio ha affrontato la questione nella delibera dell'8 maggio 2019.

### **III. Illustrazione del caso.**

Un v.p.o., alla scadenza del primo mandato di durata quadriennale, chiedeva di essere confermato nell'incarico.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nel rapporto redatto, segnalava criticità negativamente incidenti sul prerequisite dell'equilibrio per condotte, tenute dal medesimo v.p.o. nel corso delle udienze, scomposte e ineducate nei confronti del giudice, dei colleghi, degli avvocati, dei testimoni, delle parti processuali e, all'opposto, troppo confidenziali con queste ultime.

La Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per gli stessi motivi, rendevano un parere negativo.

L'ottava Commissione del Consiglio, all'esito dell'istruttoria svolta, accertava che il v.p.o., in alcune occasioni: aveva manifestato un approccio troppo confidenziale con alcune parti processuali (l'arrestato) nel corso dell'udienza di convalida, cui peraltro, aveva preso parte senza indossare la toga e senza possedere un'adeguata conoscenza degli atti processuali; aveva polemizzato, alla presenza di tutte le parti, con il v.p.o. chiamato a sostituirlo a causa del ritardo

[Vai al sommario](#)

(peraltro abituale) con il quale era giunto in udienza, ignorando i plurimi richiami rivoltigli dal giudice a tenere un comportamento corretto e composto, con conseguente intralcio all'ordinata prosecuzione dell'udienza; aveva fatto irruzione in camera di consiglio in cui era presente il giudice con il pretesto di voler accedere ai fascicoli; aveva tenuto atteggiamenti autoritari nei confronti degli avvocati, dimostrando scarso rispetto per la funzione difensiva, nonché comportamenti scortesi nei confronti del giudice, dei testimoni, degli imputati, delle controparti.

Il Consiglio Superiore, su proposta della VIII Commissione, con delibera dell'8 maggio 2019, non confermava nell'incarico il magistrato onorario, ritenendo che le plurime condotte accertate, e sopra indicate, dimostrassero un difetto di equilibrio, di diligenza, di capacità e di impegno.

Il Consiglio Superiore, con la delibera sopra indicato, ha chiarito la significativa rilevanza del dovere deontologico del magistrato onorario di improntare l'esercizio delle proprie attività al rispetto di regole comportamentali consone al ruolo rivestito e ai luoghi in cui esercita la sua funzione evidenziando la necessità, per il medesimo, di astenersi da condotte che possano risultare lesive del prestigio della funzione giurisdizionale.

[Vai al sommario](#)

## 2.2) Comportamenti maleducati ed autoritari nei confronti del personale e di altri magistrati.

*Integra gli estremi di una legittima causa di revoca del magistrato dall'incarico onorario, l'aver emesso, per negligenza, due sentenze in relazione alla stessa causa dal contenuto contrastante?*

*Assume parimenti rilievo, quale causa di revoca del magistrato dall'incarico onorario, il fatto che questi abbia assunto, nei confronti del personale amministrativo dell'ufficio e di un collega, un comportamento arrogante e maleducato?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. Norme di riferimento**

Art. 9 L. 374/1991

#### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 25 gennaio 2017.

#### **III. Illustrazione del caso (spunti per una decisione).**

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del coordinatore f.f. dell'Ufficio del Giudice di Pace di XXX con la quale si segnalava: che un giudice di pace aveva usato toni di voce alterati e modi arroganti e autoritari nei confronti dei dipendenti amministrativi in servizio presso l'Ufficio (n. 1); che aveva rivolto accuse nei confronti del magistrato coordinatore dei giudici di pace (n. 2); che aveva emesso in relazione alla stessa causa, due distinte sentenze dal contenuto antitetico: la prima di rigetto della domanda attorea con compensazione delle spese e la seconda con la quale detta domanda veniva accolta, con condanna del convenuto al pagamento delle spese del processo (n. 3).

Il presidente della Corte d'Appello formulava quindi una contestazione cui il magistrato onorario rispondeva con una memoria difensiva nella quale respingeva ogni addebito, riconducendo in particolare la responsabilità dell'emissione della doppia sentenza relativa alla stessa causa alla cancelleria che, invece di provvedere ad archiviare il fascicolo relativo al procedimento XXX per il quale era già stata emessa una sentenza, lo aveva inserito tra i procedimenti riservati per la decisione, inducendo in errore il magistrato che riprovedeva nel modo anzidetto.

Precisava tuttavia di aver subito richiesto la declaratoria di nullità della pubblicazione della seconda sentenza per inesistenza giuridica.

[Vai al sommario](#)

Il Presidente della Corte di Appello disponeva la trasmissione degli atti al Consiglio Giudiziario che proponeva l'archiviazione in relazione ai comportamenti di cui al n. 2 sopra indicato e l'applicazione di una sanzione con riguardo alle altre condotte.

Il Consiglio Superiore audiva il magistrato onorario e concludeva per la responsabilità del medesimo in relazione alla contestazione sopra indicata con il n. 3 avendo il giudice di pace, per sua stessa ammissione, reso la seconda sentenza alla luce di un esame frettoloso e superficiale degli atti.

La responsabilità del giudice di pace veniva quindi individuata nella violazione del dovere di diligenza nello svolgimento dell'attività di ufficio, avendo emesso la seconda sentenza in assenza di una preventiva lettura complessiva ed approfondita degli atti di causa.

Le ulteriori condotte sopra indicate di cui ai nn. 1 e 2 non sono state ritenute tali da attingere la soglia della rilevanza disciplinare, essendo maturate in un contesto lavorativo caratterizzato da profili oggettivamente problematici, concernenti l'individuazione dei criteri sulla base dei quali dovesse individuarsi il coordinatore f.f.

Veniva quindi disposta l'archiviazione per le contestazioni aventi nn. 1 e 2 e irrogata la sanzione dell'ammonizione in relazione al capo n. 3.

[Vai al sommario](#)



### 2.3) Comportamento in ufficio.

*In che termini e con quali modalità il magistrato onorario, di fronte a difficoltà sorte nel corso dell'udienza, può manifestare con modalità deontologicamente corrette le proprie considerazioni critiche?*

#### **Elementi per la discussione:**

**I. Norme di riferimento:** artt. 21 dlgs.116/2017.; Art. 2 lett. d) D.lgs.109/2006, art. 20 Dlgs.116/2017, art. 42 sexies R.D. 12/1941, art. 71 e 12 della circolare 792/2016.

**II. Prassi consiliare :** il Consiglio Superiore ha affrontato la questione nelle delibere del 18/6/2020 e del 9/5/2019 .

#### **III. Illustrazione dei casi.**

##### **Delibera del 18/6/2020**

Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale, su segnalazione del giudice del dibattimento, contestava al VPO ai sensi dell'art. 21 co. 5 Dlgs. 116/17, di avere tenuto comportamenti tali da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli e sostanziatisi: nell'aver, durante il corso di un processo *“con tono di voce elevato e con atteggiamento di animosità”* , rivolto al cancelliere l'accusa di non avere adeguatamente formato il ruolo dei processi da trattare; nell'essersi rivolto, nel corso di altro processo, con toni di voce elevati ed in modo sarcastico, al giudice del dibattimento, lamentando che l'udienza si era protratta oltre le ore 14.45, senza pause; nell'essersi allontanato dall'aula usando espressioni del tipo *“ E' satanico , è satanico”*, portando con sé un libro su Satana che aveva tenuto sul suo banco in udienza; nell'aver ribadito, alla ripresa dell'udienza, le sue lamentele nei confronti del giudice ( non presente) e le accuse verso il cancelliere.

Convocato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica per fornire spiegazioni in merito a detti comportamenti, il VPO assumeva un atteggiamento irrispettoso nei confronti del dirigente ed alla notazione circa il fatto che avrebbe dovuto astenersi dal portare in udienza e mostrare un testo dal titolo *'Ho incontrato Satana'*, replicava con toni arroganti, alzando la voce e con fare aggressivo.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, preso atto della relazione del giudice del dibattimento e del Procuratore aggiunto in merito a tali fatti, contestava al VPO di avere tenuto condotte lesive del prestigio delle funzione giudiziaria a lui attribuita.

[Vai al sommario](#)

Il magistrato onorario depositava una memoria difensiva con la quale contestava di avere usato epiteti lesivi o aggressivi nei confronti del giudice del dibattimento e ribadiva che il proprio comportamento era stato determinato da anomalie e criticità che “*avevano messo a dura prova il lavoro del P.M. di udienza*”; spiegava che il testo satanico tenuto sul banco di udienza, era un testo contenente aspetti giuridicamente rilevanti ai fini della difesa di diritti fondamentali e rispetto alla condotta tenuta dinanzi al Procuratore Aggiunto, si giustificava dicendo che aveva reagito a rimproveri assai severi del Procuratore aggiunto.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, proponeva l'attivazione del procedimento di revoca, successivamente il VPO depositava memoria un'ulteriore difensiva con la quale ribadiva quanto precedentemente esposto.

La Sezione autonoma dei Giudici di Pace, dopo aver proceduto all'audizione del VPO ed all'ascolto della fonoregistrazione dell'udienza in cui si erano verificati i fatti contestati, formulava, all'unanimità, proposta di revoca.

Il Consiglio Superiore disponeva in conformità.

Nella delibera del 18/6/2020 il CSM ha osservato che il VPO la condotta tenuta dal VPO era senz'altro deontologicamente scorretta perché lesiva del prestigio della funzione attribuita. In particolare l'Organo di governo autonomo ha evidenziato che il VPO, piuttosto che fronteggiare le difficoltà insorte nel corso dell'udienza, mediante gli ordinari strumenti processuali (ad esempio chiedendo al giudice una sospensione dell'udienza o un rinvio della trattazione di processi eventualmente complessi della cui fissazione non era stato informato per un disguido di cancelleria), ha tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del giudice e del cancelliere, così peraltro interrompendo il regolare svolgimento dell'udienza alla presenza di avvocati, testimoni e del pubblico.

Al riguardo, è stato sottolineato nella delibera, che il contegno del VPO è stato ritenuto del tutto inappropriato e provocatorio, laddove il magistrato onorario si è rivolto al giudice per sollecitare una sospensione dell'udienza con affermazioni quali "*il VPO sarà alimentato col sondino naso gastrico, l'alimentazione sarà questa, quella del sondino naso gastrico*", oppure "*... idratarmi e mangiare un boccone, grazie e di andare anche in bagno*" ed ancora "*le ho detto che la ringrazio per questi bisogni naturali che mi ha concesso*".

Inoltre, come pure evidenziato dalla Sezione Autonoma, "*neppure può essere minimizzata la circostanza che il magistrato onorario si sia recato in aula sfoggiando sul proprio banco un libro che non avendo alcuna attinenza con l'attività di udienza, in relazione al titolo, era potenzialmente in grado di ingenerare nei testimoni e nell'imputato una qualche forma di timore*".

[Vai al sommario](#)

La condotta del VPO, è stata quindi ritenuta lesiva del prestigio della funzione attribuitagli anche perché non isolata considerato il contegno, parimenti irrispettoso, tenuto dal magistrato onorario nei confronti del Procuratore Aggiunto, ritenuto ulteriormente indicativo delle difficoltà del magistrato onorario a mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti degli organi istituzionali , apparendo senza dubbio incompatibile con l'esercizio delle funzioni.

[Vai al  
sommario](#)

### 3) Rapporti con le parti processuali e gli utenti del servizio giustizia.

#### 3.1) Atteggiamenti di scontro nei confronti di interlocutori istituzionali.

*Rilevanza ai fini della conferma nell'incarico, sotto il profilo dell'equilibrio e dell'indipendenza, di atteggiamenti sgarbati e poco collaborativi con i difensori e con il personale amministrativo e di manifestazione di opinioni espressive di un pregiudizio verso gli stranieri.*

*In quali casi gli atteggiamenti polemici e scortesi, anche dovuti ad una componente caratteriale, sono indicativi di carenza di equilibrio e di indipendenza del magistrato onorario?*

*Il diritto del magistrato onorario di esprimere pubblicamente il proprio pensiero, anche mediante l'utilizzo dei social network, può essere limitato in ragione delle funzioni esercitate?*

#### Elementi per la discussione:

##### I. Norme di riferimento

Art. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; Artt. 18, 29 e 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

##### II. Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha affrontato la questione nella delibera del 11.7.2018

##### III. Illustrazione del caso.

Nel rapporto del Capo dell'Ufficio nella procedura di conferma si evidenziavano criticità in ordine all'equilibrio di un magistrato onorario (già sanzionato disciplinarmente in passato per aver proferito in udienza frasi irrispettose nei confronti di un difensore e dei suoi clienti), il quale, in uno scambio di corrispondenza con il Dirigente amministrativo dell'Ufficio, lo aveva accusato di aver fatto “*scelte demotivanti che hanno demolito l'ufficio*”, arrivando al punto di auspicarne la rimozione “*per sua manifesta inadeguatezza. Sempre che la distruzione dell'ufficio non sia il fine ultimo che si intende raggiungere*”, per poi concludere di nutrire nei confronti del dirigente “*tutta la mia disapprovazione e disistima*”.

A tale segnalazione si aggiungeva quella proveniente dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che lamentava condotte del magistrato onorario definite “*irrispettose*” della figura e della professionalità dei difensori, nonché atteggiamenti generalmente sgarbati e talvolta intimidatori nella conduzione dell'udienza.

[Vai al sommario](#)

Più in generale, diversi esposti segnalavano una componente caratteriale scortese se non addirittura aggressiva del magistrato onorario, tanto da rendere il clima dell'udienza teso e conflittuale.

In un esposto venivano poi anche segnalate le affermazioni rese dal magistrato onorario, sia in udienza sia su un social network, in materia di immigrazione e di asilo, affermazioni da cui emergevano pregiudizi verso cittadini extracomunitari e in genere stranieri.

Il Consiglio Giudiziario esprimeva un giudizio negativo alla conferma ritenendo insufficiente il parametro dell'equilibrio, in ragione della continua disposizione allo scontro del magistrato onorario con i suoi interlocutori istituzionali e dell'espresso pregiudizio, se non disprezzo, per i cittadini stranieri.

Il Consiglio Superiore, con delibera del 9 maggio 2018, ha condiviso le valutazioni del Consiglio giudiziario ed ha disposto di non confermare il giudice onorario di pace nell'incarico.

Nella delibera di non conferma il Consiglio ha osservato come dai plurimi e diversificati elementi di criticità evidenziati dagli organi preposti emergesse un profilo professionale inadeguato, in quanto i fatti segnalati hanno avuto riflessi sotto il profilo dell'indipendenza e dell'equilibrio.

Conclusivamente, sia gli atteggiamenti indicativi di disposizione allo scontro e di scarsa collaborazione, sia le affermazioni espressive di pregiudizi verso gli stranieri, possono avere riflessi sotto il profilo dell'indipendenza e dell'equilibrio e comportare la non conferma nell'incarico del magistrato onorario.

[Vai al sommario](#)

### 3.2.) Comportamento tenuto dal magistrato onorario nel corso dell'udienza.

*Fino a che punto è lecito che un magistrato onorario si esprima pubblicamente sulla condotta di un avvocato in udienza?*

*Qual è il confine tra esternazioni prive di rilievo deontologico ed espressioni inopportune e inadeguate?*

*Qual è il confine tra esternazioni rilevanti dal punto di vista deontologico ed espressioni che compromettono il prestigio delle funzioni giurisdizionali e violano il dovere di correttezza e di rispetto della dignità delle persone?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore si è pronunciato sulla questione con la delibera adottata in data 5 maggio 2021.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Un magistrato onorario nel corso di un'udienza, in riferimento alla condotta di un avvocato aveva esclamato: “[...] *manda, capisce che fa l'avvocato XXX, manda i più giovani avanti, come, come i topi che mandano i figli avanti, tanto, tanto se morite voi, io resto bello sano. Capisce? Precisa, precisa, bravo. Andiamo avanti [...]*”.

Il Consiglio Superiore è stato chiamato ad affrontare il caso in virtù della segnalazione proveniente dal Presidente della Sezione penale.

Il magistrato onorario rappresentava che le espressioni erano state pronunciate in un clima disteso e cordiale.

Il Consiglio ha ritenuto che la condotta non sia tale da ledere il prestigio dell'ordine giudiziario quando si collochi in un clima rilassato, amichevole e sereno, desumibile dal tono goliardico utilizzato dal magistrato e dalle reazioni suscitate nei presenti; quando sia assente l'intento di gettare discredito nei confronti del destinatario o di denigrarlo; quando le frasi non vengano avvertite dai presenti come offensive; purché tali condotte siano episodiche.

La delibera se ha escluso, per le ragioni evidenziate, il rilievo della condotta ai fini della revoca dell'incarico ne ha, tuttavia rilevata l'inopportunità, sotto il profilo deontologico, stigmatizzandola in quanto inappropriata rispetto al contesto di un'udienza e poco consona alla solennità del rito.

[Vai al sommario](#)

Da tale delibera appare dunque desumibile il principio secondo cui al magistrato onorario è fatto obbligo di astenersi dall'esprimersi, anche episodicamente, nel contesto solenne dell'udienza con toni goliardici e tali da suscitare ilarità.

[Vai al  
sommario](#)

#### **4) Mancato rispetto dei doveri ricollegati alla funzione.**

##### **4.1) Scarsa laboriosità del magistrato.**

*Fino a che punto è lecito, per un magistrato onorario, non rendersi disponibile nei confronti dell'ufficio?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore si è pronunciato sulla questione con la delibera adottata in data 17 aprile 2019.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Un magistrato onorario ha posto in essere un comportamento che denotava disinteresse nei confronti dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

In particolare il Presidente del Tribunale aveva chiesto ai magistrati onorari la disponibilità a svolgere funzioni nel settore penale con un interpello al quale il giudice onorario non aveva fornito alcuna risposta; successivamente, pur essendo stato assegnato alla sezione penale, non si è mai presentato né reso disponibile presso la sezione stessa; non ha, inoltre, depositato la relazione prevista ai fini della conferma né la dichiarazione circa l'assenza o presenza di cause di incompatibilità.

Il Consiglio Superiore è stato chiamato ad affrontare il caso in virtù della segnalazione proveniente dal Presidente del Tribunale.

Il Consiglio ha ritenuto che la condotta del magistrato fosse tale da integrare gli estremi della scarsa laboriosità di cui all'art. 21, co. 4, lett. c) del d.lgs. 116 del 2017.

In particolare ha affermato che la indisponibilità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, manifestata attraverso la mancata presentazione presso la sezione cui il magistrato era stato assegnato, l'assenza reiterata e la mancata dichiarazione di disponibilità dei giorni di udienza, fossero elementi sintomatici di un totale disinteresse e di scarsa laboriosità.

Il Consiglio ha dunque evidenziato come, a prescindere dal tipo di condotta che può fondare un provvedimento di revoca per scarsa laboriosità, il dovere del magistrato di contribuire al corretto funzionamento dell'ufficio giudiziario impone a questi di rispondere, ove

[Vai al sommario](#)



interpellato, fornendo la propria disponibilità rispetto alle esigenze dell'ufficio e non manifestare disinteresse nei confronti dell'attività giurisdizionale.

[Vai al  
sommario](#)

## 4.2) Superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa.

*In che termini un atteggiamento superficiale nello svolgimento della funzione giudiziaria può assumere rilievo ai fini della conferma nell'incarico del magistrato onorario?*

*In quali termini detto atteggiamento può incidere sul giudizio riguardante il rispetto dei doveri deontologici da parte del medesimo magistrato onorario?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. Norme di riferimento *ratione temporis* applicabili.**

Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017 -2019, Circolare n. P. 19415 del 26 ottobre 2015 – (Delibera del 21 ottobre 2015).

#### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore si è pronunciato sulla questione con la delibera adottata in data 6 dicembre 2016.

#### **III. Illustrazione del caso.**

Dal rapporto informativo redatto dal Presidente del Tribunale dei minorenni è emerso che un magistrato onorario ha mostrato, sia pure con ondivaga intensità, tratti disorientati, e talvolta ha redatto verbali istruttori superficiali e sbrigativi. Il medesimo rapporto ha evidenziato che il suo ruolo nelle camere di consiglio è stato molto limitato e che le relazioni al giudice togato, riferite ai fascicoli per i quali aveva ricevuto delega istruttoria, erano spesso poco funzionali allo studio della fattispecie e alla redazione del provvedimento. E' stato, inoltre, sottolineato, nel complesso, un tratto comportamentale non sempre consona - quanto a prontezza - all'habitus professionale di un giudice onorario minorile cui è stata delegata attività istruttoria.

Tali elementi sono stati ritenuti dal Consiglio superiore della magistratura idonei a integrare profili di demerito ostativi alla conferma.

Gli elementi sottolineati, se evidenziano l'inadeguatezza del magistrato all'esercizio della funzione giurisdizionale, al contempo sono idonei ad integrare dei profili di rilievo deontologico.

Ad avviso del Consiglio Superiore Il principio etico che è possibile ricavare impone al magistrato onorario di dedicarsi all'attività giurisdizionale dedicando il necessario approfondimento alle questioni affrontate e provvedendo a verbalizzare in maniera

[Vai al sommario](#)

sufficientemente dettagliata e non sbrigativa, impegnandosi a fornire nelle camere di consiglio un utile contributo, relazionando al magistrato togato che eventualmente gli abbia delegato un'attività in maniera funzionale, nell'ottica, cioè, della attività che il delegante è chiamato a svolgere. Il magistrato deve anche tenere un comportamento consono all'habitus professionale del magistrato e, in particolare, mettersi nelle condizioni di poter prontamente fronteggiare le esigenze dell'ufficio.

[Vai al  
sommario](#)

### 4.3) Rinvio previa giustificazione di cause.

*Integra gli estremi di una legittima causa di revoca del magistrato dall'incarico onorario, l'aver rinviato più volte, in assenza di una motivazione a verbale, la decisione di una causa la cui istruttoria era già stata conclusa?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 17 maggio 2020.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Il procedimento nasce da un esposto presentato nei confronti del dott. XXX giudice onorario di pace presso la sede di XXX, da due avvocati, difensori di una parte in un procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, in cui si lamentava che il magistrato onorario in questione, dopo avere rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del novembre 2017, nonostante reiterati solleciti delle parti, aveva poi proceduto a ripetuti rinvii d'ufficio della causa, senza motivazione, per un anno e otto mesi, omettendo di riservare la causa in decisione.

Gli esponenti aggiungevano che il magistrato onorario in questione prediligeva il contenzioso seriale, indicando il numero di tali cause che nelle stesse udienze nelle quali era stato, invece, rinviato il giudizio da loro patrocinato, aveva definito.

Il Presidente della Corte di Appello di XXX contestava quindi al magistrato onorario di avere tenuto una condotta tale da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario in ragione di 1) “*seriali ingiustificati rinvii in alcune cause per asserito “carico di ruolo” a fonte di contestuali introiti in decisione per altre cause*”; 2) violazione, con il comportamento indicato al punto 1), del “*principio di buona amministrazione (tenuto conto che molte delle cause decise erano certamente di più recente iscrizione a ruolo)*” e di “*quello della imparzialità dell'amministrazione della giustizia*”; 3) “*seriali ingiustificati rinvii delle udienze anche a sei mesi di distanza ed in molteplici ipotesi, solo in un limitato numero di casi con un cenno di motivazione*”; 4) ingiustificata dilazione dei termini di trattazione di alcune cause “*oltre i limiti “tollerabili” della legge Pinto*”.

[Vai al sommario](#)

Il giudice di pace si giustificava sottolineando che i rinvii erano in linea (per numero e tempi) con quelli dei colleghi e che si erano resi necessari per programmare le cause da mandare in decisione.

Veniva comunque formulata la proposta di revoca dell'incarico per i rinvii ingiustificati delle udienze, e successivamente anche per la condotta “ostile” tenuta nei confronti degli avvocati. In particolare, veniva fatto riferimento ad un episodio in cui il magistrato onorario aveva interrotto la verbalizzazione, aveva sospeso l'udienza ed aveva poi ordinato la prosecuzione dell'udienza a porte chiuse ed impedito ai difensori di proseguire le difese, non consentendo al cancelliere di verbalizzare le richieste formulate.

In sede di audizione, il giudice di pace rivendicava la sua notevole produttività e chiariva che la causa oggetto dell'esposto era stata rinviata in quanto richiedeva un approfondimento.

Il Consiglio Giudiziario a maggioranza proponeva l'archiviazione del procedimento in ragione del gravoso carico di lavoro.

Il Consiglio, all'esito di approfondita istruttoria appurava, per un verso, la elevata produttività del magistrato onorario e, per altro verso, il carico di lavoro gravante sullo stesso, così che si riteneva che i rinvii nella trattazione della causa oggetto dell'esposto non potessero essere considerati indici di scarso impegno o di scarsa laboriosità del Giudice di Pace.

Quanto alla questione del rapporto ostile con gli esponenti, palesato anche in sede di memoria difensiva, il Consiglio riteneva che il magistrato onorario avesse utilizzato argomentazioni per difendersi da un esposto comunque presentato nei suoi confronti e che pertanto tale condotta non potesse essere considerata indicativa di carenza di equilibrio o di imparzialità.

[Vai al sommario](#)

#### **4.4) Abnormità atto emesso e ignoranza inescusabile legislazione sostanziale e processuale.**

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, essere revocato dall'incarico in conseguenza dell'intervenuta emissione di un provvedimento abnorme?*

*Assume al riguardo rilievo la circostanza che emerga una macroscopica e inescusabile ignoranza della legislazione processuale e sostanziale?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Art. 42 sexies del regio decreto n. 12\1941 allora vigente; attualmente art. 21 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017.

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 15 marzo 2017.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Il presidente del Tribunale al quale il giudice onorario era assegnato aveva segnalato che la predetta, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, aveva adottato un atto abnorme. Più precisamente, l'interessata, nel leggere il dispositivo in udienza, aveva condannato un imputato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di ricettazione con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; nel depositare poi la sentenza, se nella motivazione si spiegava perché la pena doveva essere di tre anni e non poteva essere applicata la sospensione condizionale della pena, nel dispositivo la pena veniva fissata in mesi tre di reclusione; dinanzi alla richiesta della Procura generale di procedere alla correzione del dispositivo contenuto nella sentenza pubblicata, l'interessata procedeva in udienza, con un verbale peraltro non sottoscritto, dando invece prevalenza al dispositivo contenuto nella sentenza pubblicata e aggiungendovi il beneficio della sospensione condizionale della pena, che invece era stato motivatamente escluso nella sentenza depositata.

Il magistrato onorario, in una memoria depositata davanti alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, si difendeva affermando che il tutto era sorto per un difetto di verbalizzazione da parte della cancelleria.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha disposto la revoca dell'interessata dall'incarico giurisdizionale conferitole osservando che il giudice onorario era

[Vai al sommario](#)

qui incorsa in un atto abnorme in quanto, dinanzi a un contrasto tra dispositivo e sentenza pubblicata, aveva consapevolmente attribuito prevalenza a quest'ultima e inoltre, con la procedura di correzione dell'errore materiale, aveva introdotto modifiche sostanziali alla decisione *“che mai potevano essere assunte con il procedimento di correzione di errore materiale”*.

Le predette modifiche sostanziali avevano inoltre condotto all'emanazione di una pena illegale visto che per il reato di ricettazione (punito con la reclusione da due a otto anni) una pena di tre mesi di reclusione non era applicabile. Si trattava di un atto abnorme, e non di attività interpretativa.

Rispetto alla natura abnorme di tale atto le giustificazioni date dall'interessata non sono state ritenute plausibili sul presupposto che la redazione e sottoscrizione del verbale d'udienza compete anche al giudice, oltre che al cancelliere, e considerato altresì che *“appare del tutto inverosimile che le difficoltà uditive del cancelliere abbiano determinato la scrittura non già di una parola nella forma singolare in luogo di quella plurale ovvero di una parola linguisticamente affine a quella dettata, ma di parole e di un iter concettuale e logico del tutto alterati, ed anzi opposti, rispetto a quelli che dovevano essere scritti”*.

Il Consiglio ha concluso affermando che la condotta tenuta era *“il segno di una macroscopica ed inescusabile ignoranza delle norme penali, sostanziali e processuali, oltre che di notevole sciatteria”*, e concretava *“una grave violazione dei doveri professionali”* tale da imporre la revoca dell'incolpata.

[Vai al sommario](#)

#### 4.5) Redazione di sentenza affetta da nullità insanabile perché relativa a causa civile assegnata ad altro giudice onorario.

*Integra gli estremi di una legittima causa di revoca del magistrato dall'incarico onorario, l'aver adottato una sentenza affetta da nullità insanabile in quanto emessa per errore con riferimento ad una causa assegnata ad altro magistrato onorario?*

##### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 30 luglio 2020.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Un giudice di pace ha adottato un provvedimento giudiziario con riferimento ad una causa civile, istruita e trattenuta in decisione da un altro magistrato onorario, cui era stata regolarmente assegnata. Il fascicolo relativo alla causa in questione era stato, tuttavia, smarrito e successivamente ricostruito dopo la convocazione delle parti dinanzi al nuovo giudice assegnatario dello stesso, essendo stato il pregresso titolare *medio tempore* trasferito ad altro ufficio.

Il magistrato nuovo assegnatario del fascicolo tratteneva, quindi, in decisione la causa e la definiva con relativa sentenza.

Si apprendeva così che un altro magistrato - l'odierno magistrato onorario sottoposto al procedimento di revoca dall'incarico - cui erroneamente era stato trasmesso il fascicolo in questione unitamente ad altri, non avvedendosi per errore del fatto che uno dei fascicoli in questione era in realtà quello smarrito dal collega e che non le era assegnato, leggendo che la causa era stata trattenuta in decisione e ritenendola erroneamente di propria competenza, la definiva con sentenza.

Il magistrato si giustificava evidenziando l'ingente mole di affari trattati e che il fascicolo in questione le era stato trasmesso unitamente a molti altri e che l'errore nella definizione dello stesso era addebitabile al fatto che le era stata da poco trasmessa una nota del presidente del tribunale in cui veniva sollecitata a definire l'arretrato.

[Vai al sommario](#)



Il presidente del Tribunale formulava proposta di revoca dall'incarico ed il Consiglio giudiziario così disponeva, ritenendo che il giudice di pace avesse ignorato l'art. 158 c.p.c. adottando una sentenza affetta da nullità insanabile.

Il Consiglio Superiore, esaminati gli atti della procedura di revoca e le risultanze della istruttoria compiuta, ha ritenuto corretto valorizzare le circostanze in cui si era verificato l'errore: il magistrato era gravato da un particolare carico di lavoro essendo impegnato a smaltire l'arretrato; l'ufficio versava in una particolare condizione di carenza organizzativa anche in considerazione della necessità di redistribuire fascicoli provenienti da uffici soppressi; l'errore in parola era peraltro stato l'unico addebitato al magistrato onorario nel corso di quasi venti anni di carriera.

All'esito della considerazione di tali elementi il Consiglio ha dunque escluso la ricorrenza di elementi idonei a fondare la sanzione della revoca dell'incarico.

[Vai al  
sommario](#)

#### **4.6) Omesso svolgimento dell'attività giurisdizionale.**

*Rilevanza, ai fini della conferma, dell'omesso svolgimento delle attività giurisdizionali per un periodo protratto a causa della mancata richiesta, da parte del magistrato onorario, all'Amministrazione di appartenenza dell'autorizzazione a svolgere il servizio onorario.*

*Incidenza sul parametro della laboriosità e sulla valutabilità degli altri parametri.*

*Costituisce un dovere del magistrato onorario attivarsi per rimuovere situazioni che gli impediscono di svolgere l'incarico in modo da soddisfare, con assiduità e impegno, le esigenze di servizio?*

*È conforme alla deontologia professionale proseguire l'incarico onorario e chiedere la conferma nello stesso nel caso in cui non sia stata richiesta all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione a svolgerlo?*

#### **Elementi di discussione**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 92 del 31 maggio 2016; art. 18 , 20 e 21 del d.lgs. 116/2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio superiore ha affrontato la questione con delibera del 26 luglio 2017, adottata nella vigenza del d.lgs. n. 92/2016 .

##### **III. Illustrazione del caso**

Una vice procuratrice onoraria, al termine del primo mandato quadriennale, presentava domanda per la conferma.

Il dirigente dell'ufficio redigeva rapporto negativo, rilevando che la v.p.o. non si era presentata in ufficio e non aveva fornito alcuna disponibilità allo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Anche la Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario rendeva parere negativo ai fini della conferma della v.p.o., innanzitutto motivando che non aveva trovato riscontro la giustificazione dalla stessa adotta, di non aver conseguito, benché richiesta, la necessaria autorizzazione da parte della sua amministrazione, e poi rilevando come, fronte del volontario omesso svolgimento di attività giurisdizionale nei due anni precedenti, non fossero disponibili elementi per valutarne la professionalità .

Il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati esprimeva, invece, parere positivo alla conferma.

[Vai al sommario](#)

Il Consiglio superiore deliberava di non confermare nell'incarico la v.p.o., ritenendo le sue difese (prospettate nelle memorie e nel corso dell'audizione dinanzi alla VIII Commissione) non verosimili, nella parte in cui aveva addotto di non essere stata "chiamata" dal Procuratore delle Repubblica, nonostante la propria "disponibilità totale" a svolgere attività professionale, e non riscontrate da idonea documentazione, nella parte in cui aveva affermato che l'amministrazione di appartenenza aveva rigettato la sua richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico onorario .

Ritenuta, pertanto, volontaria l'assenza dall'ufficio della v.p.o., veniva, nel merito, rilevato come la partecipazione ad un numero esiguo di udienze (sei) nell'anno 2012 e la mancata partecipazione alle udienze negli anni 2014/2016 (nell'anno 2013 la v.o.p. aveva fruito del congedo per maternità) denotassero una grave carenza del parametro della laboriosità e la non valutabilità dei parametri ulteriori.

Dalle riportate valutazioni consiliari può inferirsi che, in disparte la rilevanza dell'omessa collaborazione alle attività dell'ufficio ai fini della revoca dall'incarico e della non conferma nello stesso, costituisce un dovere deontologico del magistrato onorario la condivisione dell'obiettivo - sotteso al conferimento dell'incarico- di contribuire ad assicurare la migliore funzionalità del servizio giudiziario, e in quest'ottica, anche quello di adoperarsi per rimuovere situazioni che precludono la partecipazione alle attività dell'ufficio, di comunicare al dirigente dell'ufficio l'eventuale ricorrenza di cause ostative all'espletamento del servizio onorario, di astenersi dal proseguirlo nel caso in cui versi, per fatti volontari, nell'impossibilità di prestare la necessaria collaborazione, evitando di chiedere la conferma e se del caso dimettendosi.

[Vai al sommario](#)

## 5) Funzioni onorarie e svolgimento attività professionale ed extrafunzionale.

### 5.1) Svolgimento incarichi extragiudiziari.

*Può un magistrato onorario di pace svolgere incarichi extragiudiziari?*

*È necessario, a tal fine, la comunicazione al dirigente dell'ufficio dell'incarico svolto allo scopo di consentire un controllo in ordine alla concreta compatibilità con le funzioni giudiziarie?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, artt. 1.3 e 5 del d.lgs. n.116 del 2017.

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 9 gennaio 2019.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Un viceprocuratore onorario ha chiesto al Consiglio di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, allo svolgimento di un'attività di consulenza in favore di un parlamentare della Repubblica.

Il Consiglio ha osservato in linea di principio che, in ragione del disposto dell'art. 1.3 del d.lgs. n. 116\2017, i magistrati onorari possono svolgere altre attività lavorative o professionali, con la conseguenza che lo svolgimento di tale attività non impone qualsivoglia autorizzazione da parte del Consiglio Superiore.

Il Consiglio ha tuttavia evidenziato come gli stessi debbano rendere edotto il dirigente dell'Ufficio dell'incombente assunto *“al fine di consentire l'accertamento di eventuali cause sopravvenute di incompatibilità e la verifica della permanenza in concreto, in capo al magistrato onorario, dei requisiti di indipendenza e terzietà richiesti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie”*.

[Vai al sommario](#)

## 5.2) Interferenza sulla funzione onoraria in conseguenza di diverse funzioni lavorative.

*Può un magistrato onorario, vincitore di concorso per direttore amministrativo di cancelleria, svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni?*

*Sussiste assoluta incompatibilità tra le due funzioni ovvero può essere valutata, in concreto, l'eventuale ricorrenza di interferenze tra le due funzioni?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. - Norme di riferimento**

Artt. 1.3, 5 e 21.2 del d.lgs. n. 116\2017

#### **II. – Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 14 luglio 2021.

#### **III. - Illustrazione del caso.**

Il presidente della Corte d'appello di Brescia, preso atto che più magistrati onorari in servizio nel relativo distretto avevano vinto il concorso per direttore amministrativo di cancelleria, ha chiesto al Consiglio se gli stessi dovessero essere sospesi temporaneamente dalle funzioni giudiziarie per incompatibilità tra i suddetti incarichi.

Il Consiglio ha osservato che, alla luce della normativa di settore, non vi è un'incompatibilità espressa tra i due ruoli, fermo il dovere, da parte del dirigente dell'ufficio, di verificare *“la compatibilità in concreto dell'esercizio delle funzioni di magistrato onorario con quelle di lavoratore dipendente ... sotto il profilo della idoneità del magistrato stesso ad assolvere con assiduità e impegno le esigenze di servizio...”*.

Con riferimento ad eventuali incompatibilità territoriali, il Consiglio Superiore ha evidenziato la necessità che il dirigente dell'ufficio verificasse la permanenza, in capo al magistrato, *“dei requisiti di indipendenza e terzietà richiesti per l'esercizio delle predette funzioni onorarie, anche al fine di evitare possibili conflitti di interessi”*, mentre ha ritenuto che fosse competenza del Ministero della Giustizia la verifica circa la configurabilità, nell'esercizio delle predette funzioni amministrative di direttore di cancelleria, di un ostacolo alle funzioni onorarie.

[Vai al sommario](#)

### **5.3) Incompatibilità per attività extragiudiziaria.**

*Decadenza dall'incarico di magistrato onorario a causa di situazioni di incompatibilità determinata dallo svolgimento di attività professionale (nella specie attività di collaborazione con una compagnia di assicurazione ovvero di consulenza presso un istituto bancario).*

*Lesione all'immagine di corretto e imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato onorario.*

*Quando lo svolgimento di attività professionale da parte del magistrato onorario, integra una situazione deontologicamente rilevante per la sussistenza di una situazione di incompatibilità, idonea a determinare la dichiarazione di decadenza dall'incarico a causa della lesione dell'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione?*

#### **Norme di riferimento.**

art. 5 comma. 1 lett. e) e 21 D.lgs.vo 116/2017; Circolare P- 20937/2017 concernente “L’incompatibilità derivante dallo svolgimento di abituale attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie , ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria”; Delibera consiliare P - 4097 del 7 marzo 2018 concernente “ Prima risoluzione sulla nuova disciplina della magistratura onoraria” .

[Vai al sommario](#)

#### **Prassi consiliare.**

Il Consiglio ha affrontato la questione nelle delibere 3/4/2018, 17/12/2020.

#### **Illustrazione del caso di cui alla delibera del 3/4/2018.**

La Sezione autonoma per i giudici di pace del Consiglio giudiziario presso la Corte della Corte d'Appello di XXX, nella seduta del 6 dicembre 2016, su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, attivava la procedura di decadenza dall'incarico di un Viceprocuratore onorario per il fatto che lo stesso, mediante la stipula di apposita convenzione, risalente a tre anni prima della nomina onoraria, continuava a svolgere attività di collaborazione con una compagnia di assicurazione.

A seguito della contestazione il VPO interessato depositava una memoria difensiva nella quale esplicitava il tipo di attività professionale svolta per conto dell'assicurazione, precisando che la stessa non era idonea ad integrare una causa di incompatibilità perché presupponeva che il mandato difensivo in base all'art. 1 della convenzione, veniva conferito sempre dal cliente al professionista e non direttamente dall'assicurazione.

La Sezione autonoma per i magistrati onorari presso la Corte d'appello di XXX, preso atto dell'esistenza della convenzione, riteneva che la prestazione professionale del VPO, non potesse qualificarsi come attività professionale "non occasionale", svolta per conto di imprese di assicurazione e bancarie, idonea ad integrare una situazione di incompatibilità, in quanto il percettore effettivo della prestazione professionale ai sensi dell'art. 2229 c.c., indipendentemente dalle modalità di pagamento degli emolumenti, necessariamente connessa alla tipologia di polizza assicurativa stipulata, non poteva che essere individuato nel cliente e dunque nell'assicurato, il quale conferiva il mandato direttamente al professionista, e non nella società di assicurazione.

Alla luce di tali considerazioni la Sezione Autonoma per i giudici di pace deliberava l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisiti gli atti, disponeva di procedere all'audizione del magistrato onorario, il quale confermava che il rapporto di collaborazione con la Società di assicurazione si svolgeva nei termini indicati nella memoria difensiva depositata, precisando di aver rinunciato a tutti gli incarichi ricevuti che potevano essere incardinati presso gli uffici giudiziari del circondario di XXX e che, di fatto, ancora non aveva iniziato ad esercitare le funzioni avendo espletato solo il periodo di tirocinio.

All'esito della audizione, il Consiglio Superiore non condividendo la proposta di archiviazione, con delibera del 3/4/2018, dichiarava il VPO decaduto dall'incarico.

Nella delibera il CSM richiamava l'art. 5 co. 1, lett. e) D.lgs. 116/2017 in tema di incompatibilità che recita "1. *Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: [...]*

*e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie", nonché la circolare n. 20193/2017".*

Il Consiglio evidenziava poi che la circolare P-20193 del 17 novembre 2017 concernente " *L'incompatibilità derivante dallo svolgimento di abituale attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria*" all'art. 7 precisa che " *Per abituale attività professionale va intesa, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 116/2017, va intesa l'esistenza, durante lo svolgimento dell'incarico, da parte del magistrato onorario degli altri soggetti indicati nella medesima norma, di un rapporto di dipendenza professionale, di una stabile collaborazione*

[Vai al sommario](#)

*professionale, anche in forma autonoma, ovvero il patrocinio come avvocati, in forma non occasionale secondo quanto stabilito dall'art. 6, co. 2.*

*2. L'abituale attività professionale, come sopra intesa, per conto di imprese di assicurazione o bancarie , ovvero per istituti di intermediazione finanziaria , è causa di incompatibilità per i giudici onorari di pace e per i viceprocuratori onorari ovunque la esercitino sul territorio nazionale.*

*3. L'abituale attività professionale, come sopra intesa, per conto di imprese di assicurazione o bancarie , ovvero per istituti di intermediazione finanziaria , è causa di incompatibilità per il giudice onorario di pace se esercitata , all'interno del circondario in cui il giudice onorario di pace esercita le sue funzioni, dal coniuge dello stesso, dalla parte dell'unione civile, dai suoi conviventi , parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado ...”*

L'Organo di governo autonomo si discostava dal parere del Consiglio giudiziario, e dichiarava la decadenza del magistrato onorario ravvisando, ai sensi dell'art. 5 cit., una situazione di decadenza in forza di una lettura non formalistica del dato fattuale, ritenuta “*inidonea a rappresentare l'oggettiva natura del rapporto*” e cioè prendeva in considerazione le previsioni della convenzione in particolare il fatto che la retribuzione del professionista avveniva direttamente da parte dell'impresa e non da parte del privato, che il professionista veniva “consigliato” agli assicurati dalla Compagnia di assicurazione, che tale segnalazione aveva carattere di “esclusività”, che il magistrato/ avvocato aveva un obbligo di rendicontazione alla Compagnia delle attività svolte e del loro esito pertanto, sulla base di tali elementi, riteneva che il rapporto di collaborazione che intercorreva tra il professionista e la Compagnia di assicurazione, travalicava e si sovrapponeva al rapporto nascente dal singolo mandato difensivo e ciò a prescindere dalla conta numerica delle effettive ipotesi di prestazione professionale del magistrato.

Ad avviso del Consiglio, infatti, il tenore delle previsioni normative - prive di riferimenti quantitativo-numeriche ai fini della qualificazione del rapporto -, la ratio delle stesse, nonché l'ulteriore considerazione che l'eventuale giudizio sulla valutazione “allo stato” dei casi concreti di patrocinio per conto di imprese di assicurazione, rischiava di essere parziale e bisognoso di continuo aggiornamento, pertanto il Consiglio ha concluso che “la qualificazione del rapporto in termini di “stabile collaborazione”, non può che riferirsi al rapporto professionale in generale ossia alle potenziali capacità dello stesso di spiegare effetti stabili nel tempo.

Illustrazione del caso di cui alla delibera del 17/12/2020

[Vai al sommario](#)



A seguito della dichiarazione del VPO che, in relazione alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, riferiva di essere lavoratore dipendente presso l'Ufficio *compliance* di un istituto bancario specificando che, a suo avviso, erano insussistenti cause di incompatibilità in concreto, il Consiglio Superiore con delibera del P-18064 del 17/12/2020, condividendo la valutazione della Sezione Autonoma per i giudici di pace del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Venezia, dichiarava la decadenza del VPO.

Il Consiglio Superiore nel ritenere sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 5 d.lgs. 116/17, che prevede che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario *“coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria”* ha interpretato il divieto di cui all'art. 5 cit., alla luce della circolare 20193/2017, concernente *“Disciplina delle incompatibilità dei magistrati onorari”* e della Relazione di accompagnamento alla stessa, evidenziando che quest'ultima ha precisato che la prescrizione *“mira ad evitare che persone operanti in settori delicati e rilevanti della vita economica e finanziaria della società civile possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nel dover decidere controversie sorte in contesti professionali nei quali continuino ad essere inseriti (Corte Costituzionale, sentenza n. 60/2006)”*.

Ha concluso il Consiglio che a nulla rileva che l'attività di *compliance* si svolga in forza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo – il magistrato onorario nel corso della sua audizione aveva infatti spiegato che l'incompatibilità non sussisteva perché il rapporto di lavoro era dipendente e non autonomo- perché, secondo quanto si legge nella delibera del Consiglio P- 4097/2018, *“l'esistenza di un rapporto di dipendenza professionale con imprese bancarie o assicurative determina un appannamento della percezione di imparzialità del magistrato onorario come e più dello svolgimento, in favore delle stesse imprese, di attività professionali autonome: tale rapporto di dipendenza professionale crea infatti un diretto inserimento del lavoratore nella struttura dell'azienda, con correlati diritti e doveri. D'altronde il legislatore non ha fatto espresso riferimento alla sola attività di lavoro autonomo sicché è ragionevole e coerente con la ratio della norma individuarne l'ambito applicativo anche al lavoro dipendente”*.

Ha poi ricordato il Consiglio che nella risposta al quesito avanzato dal Presidente della Corte di Appello di XXX proprio in relazione alla posizione del magistrato onorario destinatario del provvedimento di decadenza, con la delibera del 18/4/2018, era stato evidenziato che *“l'incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D. L.vo 116/2017, in quanto finalizzata a prevenire non soltanto ogni possibile ipotesi di conflitto di interessi, ma anche a garantire l'immagine di indipendenza ed imparzialità della funzione di magistrato onorario, va riferita alla mera dipendenza*

[Vai al sommario](#)

*professionale derivante da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato per un'impresa bancaria o di assicurazioni, senza limitazioni a specifici settori.*

L'esistenza di tale rapporto di lavoro dipendente rischia di creare situazioni di possibile conflitto di interesse ed in ogni caso, a prescindere dall'effettivo verificarsi di esse, finisce con l'appannare la percezione di imparzialità del magistrato onorario pertanto la causa di incompatibilità sussiste.

Ha escluso il Consiglio, alla luce della normativa sopra riportata e della ratio sottesa all'incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D. L.vo 116/2017, che le funzioni giudiziarie concretamente svolte dal magistrato onorario esclusivamente nel settore penale, potessero avere rilievo, così come irrilevanti ha ritenuto le caratteristiche della funzione di compliance all'interno dell'istituto bancario atteso che, ciò che rileva, è che dallo stabile inserimento del magistrato onorario nella struttura dell'azienda deriva, in ogni caso, l'appannamento della sua immagine di imparzialità.

[Vai al sommario](#)

#### **5.4) Conduzione attività commerciale.**

*Rilevanza ai fini della conferma nell'incarico, sotto il profilo dell'equilibrio e dell'indipendenza, di condotte tenute al di fuori dell'esercizio delle funzioni, nell'ambito della conduzione di un'attività commerciale, nello stesso circondario ove il magistrato esercita le funzioni giudiziarie.*

*In quali casi condotte scorrette tenute nella vita privata o comunque al di fuori dell'esercizio delle funzioni sono indicative di carenza di equilibrio e di indipendenza del magistrato onorario?*

*Rileva, ai fini di tale valutazione, la coincidenza del luogo dove sono state tenute le condotte scorrette con il luogo di esercizio delle funzioni giurisdizionali?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **1. Norme di riferimento**

Art. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92

##### **2. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha affrontato la questione nella delibera del 5 dicembre 2018

[Vai al sommario](#)

#### **III- Illustrazione del caso.**

Da sentenza emessa in una causa di lavoro, emergeva che un magistrato onorario che gestiva un'attività commerciale di ristorazione aveva impiegato due dipendenti senza regolarizzarne la posizione sul piano previdenziale e contributivo, aveva stipulato con alcuni dipendenti contratti fittizi di associazione in partecipazione, aveva chiesto ad uno dei dipendenti in nero di rendere false dichiarazioni all'autorità amministrativa, promettendogli in cambio un'assunzione.

Il Consiglio Giudiziario, sulla scorta del parere negativo del capo dell'ufficio, tenuto conto delle risultanze della sentenza, aveva espresso un giudizio negativo alla conferma ritenendo carenti i requisiti dell'equilibrio e dell'indipendenza.

Il Consiglio Superiore, con delibera del 5 dicembre 2018, ha condiviso le valutazioni del Consiglio giudiziario ed ha disposto di non confermare il giudice onorario di pace nell'incarico.

Nella delibera di non conferma il Consiglio ha osservato come la condotta tenuta dal magistrato onorario, come accertata nella sentenza irrevocabile emessa a conclusione di una causa di lavoro, fosse incompatibile con i minimi doveri di correttezza sociale, di senso della misura e di sobrietà comportamentale che si impongono a un magistrato, anche onorario.

La condotta è stata ritenuta ancor più grave, anche quanto allo *strepitus*, in quanto posta in essere all'interno del medesimo circondario nel quale il magistrato onorario svolgeva il suo incarico professionale come giudice di pace.

Il Consiglio, sottolineando – tra le altre - la particolare gravità della condotta consistita nell'aver rivolto a uno dei dipendenti “in nero” la richiesta di rendere dichiarazioni mendaci all'autorità amministrativa in cambio di una futura assunzione, ha anche osservato come i fatti accertati nella sentenza non attengono di per sé alla vita privata del magistrato, ma rifluiscono direttamente sulla sua correttezza comportamentale, esigibile non soltanto nel diretto esercizio delle funzioni ma anche *extra moenia*, tanto più nello stesso circondario di svolgimento dell'incarico di magistrato onorario.

Nella delibera di non conferma, per tratteggiare con completezza il profilo professionale del magistrato onorario, si ricorda anche che lo stesso aveva già subito, nel corso della sua attività lavorativa, due sanzioni disciplinari: una per ritardi nel deposito dei provvedimenti e per avere indirizzato parole offensive nei confronti di un operatore all'interno della cancelleria, l'altra per aver redatto una sentenza assolutamente priva di motivazione.

Conclusivamente, anche le condotte tenute al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora siano incompatibili con i minimi doveri di correttezza sociale, senso della misura e sobrietà comportamentale, vieppiù se commessi nello stesso circondario di esercizio delle funzioni, possono compromettere i parametri dell'indipendenza e dell'equilibrio e comportare la non conferma nell'incarico del magistrato onorario.

[Vai al sommario](#)

### 5.5) Attività professionale nell'ambito del medesimo circondario.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, svolgere l'attività professionale forense nello stesso circondario nel quale svolge il proprio incarico lavorativo?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. - Norme di riferimento**

Artt. 5 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. – Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 16 maggio 2018.

##### **III. - Illustrazione del caso.**

Un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, svolgeva l'attività professionale forense nel medesimo circondario nel quale esercitava il proprio incarico come giudice onorario.

La circostanza è stata segnalata dal presidente del Tribunale dove il giudice onorario svolge il proprio incarico.

Il magistrato onorario, nel corso della sua audizione davanti alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, ha sostenuto di aver svolto le funzioni di difensore in un solo contenzioso, in cui era parte una persona a lui legata “*da un rapporto di amicizia e confidenza*”, e di aver poi svolto le funzioni di domiciliatario “*ad esclusivo titolo di cortesia*”.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha invece accertato che l'interessato aveva svolto l'attività professionale forense in sette procedimenti civili, oltre a numerose domiciliazioni, ed ha conseguentemente ritenuto integrata la causa di incompatibilità contemplata ai sensi degli artt. 5, commi 2 e 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 116\2017.

[Vai al sommario](#)

## 5.6) Attività professionale necessitata.

*Sussiste una situazione di incompatibilità quando il magistrato onorario, che sia anche avvocato, abbia rinunciato alle procure alle liti prima di assumere l'incarico e resti difensore soltanto perché il cliente, nel frattempo, non abbia nominato un altro legale?*

*Determina un'ipotesi di incompatibilità l'attività difensiva necessitata svolta dal magistrato onorario in attesa della nomina di un nuovo difensore a seguito della rinuncia compiuta dal magistrato onorario?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. - Norme di riferimento**

Art. 5 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017; art. 85 c.p.c..

#### **II. – Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 27 maggio 2020.

#### **III. - Illustrazione del caso.**

Il dirigente dell'ufficio di assegnazione del magistrato onorario, dopo la ricezione di un esposto, aveva segnalato al presidente della Corte d'appello, in maniera circostanziata, lo svolgimento di attività professionale forense da parte di un giudice onorario. Su tale circostanza si era imperniata la proposta di revoca.

Il magistrato onorario, nelle proprie difese, ha dedotto che dei cinque procedimenti oggetto di contestazione, quattro erano definiti al momento in cui aveva reso la dichiarazione di incompatibilità mentre per il quinto aveva rinunciato al mandato; in ordine agli ulteriori procedimenti, anteriori alla dichiarazione di incompatibilità, alla data in cui la stessa era stata assegnata al settore civile ne erano stati definiti 18 su 20, mentre per gli altri 2 essa aveva comunque rinunciato al mandato.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha disposto l'archiviazione del procedimento rilevando che alla data di assegnazione dell'interessata alla sezione civile e, successivamente, alla data in cui la stessa aveva reso la dichiarazione di incompatibilità, residuavano rispettivamente due e un procedimento civile, nei quali l'interessata aveva rinunciato alle procure alle liti ma il cliente non aveva nominato un difensore in sostituzione sicché, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., il magistrato onorario era rimasto difensore e, in tale veste, aveva depositato atti difensivi la cui omissione avrebbe potuto esporla a responsabilità di natura disciplinare e civile.

[Vai al sommario](#)

Ad avviso del Consiglio l'attività professionale svolta dal magistrato onorario era stata necessitata e dunque, in quanto tale, risultava non idonea ad integrare la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 116\2017.

[Vai al  
sommario](#)

## 5.7) Compatibilità con le funzioni di componente del Consiglio di disciplina dei dottori commercialisti.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, svolgere le funzioni di componente del Consiglio di disciplina dei dottori commercialisti all'interno dello stesso circondario in cui svolge l'incarico giudiziario?*

*Tali funzioni possono essere svolte laddove le stesse possano generare contenziosi nel Tribunale di appartenenza del magistrato onorario?*

### Elementi per la discussione:

#### I. Norme di riferimento

Artt. 5 e 20 del d.lgs. n.116 del 2017, art. 32 del d.lgs. n. 139\2005.

#### II. Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 11 ottobre 2017.

#### III. Illustrazione del caso.

Un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, ha rivolto al Consiglio un quesito relativamente alla possibilità di assumere l'incarico di componente del Consiglio disciplinare territoriale del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili dello stesso circondario in cui svolge il proprio incarico lavorativo.

Il Consiglio ha osservato che, alla luce della normativa di settore (art. 32 del d.lgs. n. 139\2005) e dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. ord. n. 30785 del 30.12.2011), i provvedimenti emessi dal predetto Consiglio disciplinare sono impugnabili davanti al Tribunale del luogo dove ha sede l'Ordine territoriale.

Il Consiglio ha dunque evidenziato come, pur in difetto di un'espressa previsione di incompatibilità, dai principi generali fosse ricavabile che l'incarico non può essere esercitato in quanto vi è il "*rischio di commistione e confusione dei ruoli connessi all'esercizio contemporaneo dell'attività professionale e di quella giurisdizionale*" con conseguenziale *vulnus* all'indipendenza e all'imparzialità del magistrato.

[Vai al sommario](#)



## 5.8) Partecipazione ad asta immobiliare.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, acquistare all'asta un immobile all'interno dello stesso circondario in cui svolge l'incarico assegnatogli?*

*Tale condotta è ammissibile laddove determini un concreto rischio di interferenza con l'attività svolta?*

### Elementi per la discussione:

#### I. Norme di riferimento

Artt. 5 e 20 del d.lgs. n.116 del 2017

#### II. Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 18 ottobre 2017.

#### III. Illustrazione del caso.

Un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, ha rivolto al Consiglio un quesito relativamente alla possibilità di partecipare a un'asta giudiziaria per l'aggiudicazione di un immobile all'interno dello stesso circondario in cui il predetto magistrato onorario svolge le funzioni di giudice onorario.

Il Consiglio ha osservato che, pur in assenza di una norma specifica che regoli la fattispecie, dal complessivo contesto normativo emerge che l'attività oggetto del quesito deve ritenersi preclusa quando venga svolta nel circondario del Tribunale nel quale il magistrato svolga le proprie funzioni.

Più estesamente il Consiglio ha ritenuto che *“alla stregua del quadro normativo vigente, l'acquisto di un immobile all'asta è un'attività non preclusa in termini assoluti al magistrato onorario, tuttavia egli se ne deve astenere ogniqualvolta vi sia una possibile interferenza diretta o indiretta con le funzioni svolte, ciò in particolare quando le procedure di aggiudicazione si svolgano presso uffici giudiziari siti nello stesso circondario dove il medesimo, suoi congiunti o persone a lui strettamente legate svolgono le loro funzioni giudiziarie”*.

Si tratta della stessa risposta che il Consiglio ha dato per i magistrati professionali, per i quali anche non vi è una preclusione assoluta alla partecipazione alle aste immobiliari ma vi è invece in divieto allorquando l'asta si svolga nello stesso circondario in cui lavori il magistrato o, nei grandi uffici, nello stesso settore.

[Vai al sommario](#)

## 6) Spendita del nome e della qualità di magistrato all'esterno dell'ufficio.

*Il titolo di magistrato onorario è compreso nel novero del diritto all'identità personale? E' consentita la spendita di detto titolo?*

### Elementi per la discussione

#### I. Norme di riferimento

Art. 2 Cost. : tutela del diritto alla personalità

#### II. La prassi consiliare

Il Consiglio ha affrontato la questione con la delibera dell'1 aprile 2004.

#### III. Illustrazione del caso

Il Consiglio, rispondendo ai quesiti formulati da un magistrato onorario e relativi, tra l'altro, alla possibile utilizzazione del titolo di giudice onorario in attività connesse a quelle di insegnamento per la preparazione dell'esame di avvocato, ovvero nelle targhe, in carte intestate, in elenchi telefonici, ha preliminarmente affermato che il servizio onorario esula dallo schema della prestazione lavorativa subordinata e non è riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego, da ciò deducendo che” *il titolo di magistrato onorario identifica il ruolo di coloro che svolgono funzioni giurisdizionali onorarie e, pertanto qualifica, la persona all'interno del contesto sociale in relazione allo svolgimento di tale tipo di attività*”.

Passando poi ad esaminare se il titolo di magistrato onorario fosse riconducibile nel novero dei diritti della personalità costituzionalmente previsti, il Consiglio ha ritenuto che esso non fosse inquadrabile nel diritto al nome, all'immagine, alla identità personale (art. 2 Cost.), pacificamente inteso come diritto ad essere se stessi e ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la propria vera identità, con le proprie convinzioni ideologiche, religiose, morali, sociali, che differenziano e, al tempo stesso, qualificano l'individuo.

Diversamente, il titolo di magistrato onorario identifica un incarico che comporta lo svolgimento di funzioni giurisdizionali, assimilabili a quelle svolte dai magistrati professionali, per questo esulando dal diritto fondamentale dell'identità personale e dalle tutele per esso previste dalla legge.

Svolta questa premessa, è stato poi evidenziato come l'utilizzazione del titolo di magistrato onorario in locandine e materiale didattico relativo ai corsi per la preparazione dell'esame di avvocato, e analogamente in carte intestate, in elenchi telefonici, nelle targhe

[Vai al sommario](#)

potesse comportare, in caso di esercizio contestuale dell'attività legale e di quella giurisdizionale, il rischio di una commistione dei ruoli, che le disposizioni sulle incompatibilità intendono scongiurare.

Sulla base di tali coordinate, è stato ritenuto che la valutazione circa il possibile utilizzo del titolo di giudice onorario debba essere effettuata in concreto, avendo riguardo alla necessità di evitare che si ingeneri nei terzi l'idea di una confusione dei ruoli e il sospetto che l'incarico onorario possa giovare al patrocinio legale, con l'attribuzione di indebiti vantaggi di cui all'avvocato, senza quel ruolo, non avrebbe usufruito.

In questa prospettiva, il Consiglio, nell'impossibilità di pervenire ad una elencazione tassativa dei casi di utilizzo consentito o precluso del titolo onorario, ha indicato come preferibile la soluzione di enunciare, in termini più generali, la regola per cui la spendita del titolo di magistrato onorario da parte dell'avvocato, *pro tempore* GOT, è consentita in ambiti territoriali diversi da quello di svolgimento delle funzioni giurisdizionali e, anche nello stesso ambito, ma, solo quando e nella misura in cui, non sia configurabile il rischio di ingenerare nei terzi finanche il sospetto che quella spendita giovi al patrocinio legale.

I criteri generali enunciati dal Consiglio nella delibera illustrata conducono a ritenere che costituisce condotta deontologicamente scorretta l'utilizzazione del titolo di magistrato onorario in tutte le situazioni in cui essa possa generare il rischio di una commistione del ruolo legale e giurisdizionale contestualmente ricoperto dall'interessato o possa tradursi nell'attribuzione al magistrato di vantaggi dei quali, come avvocato, non avrebbe altrimenti potuto fruire.

[Vai al sommario](#)

## **7) Utilizzo dei social network.**

### **7.1) Utilizzo dei social network e condivisione articoli.**

*Possibilità di un magistrato onorario di utilizzare il proprio profilo Facebook per condividere post o articoli da cui si desumeva un certa idea politica e scarsa tolleranza nei confronti degli immigrati, dei cacciatori e degli omosessuali.*

*È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?*

*Entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

#### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 28 aprile 2021.

#### **III. Illustrazione del caso.**

Un magistrato onorario ha utilizzato il proprio profilo Facebook per condividere, pur non esprimendo una esplicita adesione, articoli e post mediante i quali veniva espressa, in maniera chiara, una certa idea politica e dai quali si desumeva scarsa tolleranza nei confronti degli immigrati, dei cacciatori e degli omosessuali.

Il Consiglio Superiore è stato chiamato ad affrontare il caso in virtù della segnalazione proveniente dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di XXXX in relazione all'utilizzo inopportuno, da parte della dott.ssa XXXX, giudice onorario di pace in servizio presso il Tribunale di XXX, del proprio profilo Facebook e ciò in quanto, mediante lo stesso, venivano veicolati post attraverso i quali si esprimeva una certa idea politica e da cui si desumeva una scarsa tolleranza nei confronti degli immigrati, dei cacciatori e degli omosessuali.

Il magistrato onorario, nel corso della sua audizione, pur ammettendo di aver utilizzato il proprio profilo Facebook in maniera inopportuna, aveva precisato di aver pubblicato i predetti post solo in quanto si trattava di argomenti che avevano attirato la sua attenzione, senza tuttavia aver mai condiviso o prestato adesione al contenuto degli stessi; evidenziava altresì come la sua

[Vai al sommario](#)

volesse essere, unicamente, una mera sollecitazione in relazione a riflessioni su temi di grande rilevanza sociale e politica.

Il Consiglio, con una prima proposta approvata dalla competente articolazione consiliare, ha ritenuto che, sebbene dovesse ritenersi inopportuna una così forte esposizione mediatica del magistrato in ragione del ruolo pubblico rivestito, tuttavia nel caso di specie si trattava per lo più di post o articoli condivisi senza alcun commento.

La bozza di delibera aveva altresì osservato come la ‘sanzione’ della revoca dovesse ritenersi oggettivamente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto accertato e ciò anche in virtù del fatto che le predette condotte non avevano inciso sulla serena prosecuzione dell’attività giudiziaria. Nessuno dei post in questione, infatti, neanche quelli attinenti a temi di rilevanza politica o sociale, risultava accompagnato da frasi ingiuriose, aggressive o violente, né vi risultava espressa alcuna adesione, da parte del medesimo magistrato onorario, ad un certo partito politico.

La predetta proposta non è stata approvata.

Nel corso del dibattito assembleare si innanzitutto rilevato come la disciplina primaria non preveda, per le condotte del magistrato onorario deontologicamente scorrette, alcuna gradazione nelle sanzioni.

Il Consiglio pertanto si trova di fronte all’alternativa tra adottare un provvedimento di archiviazione della segnalazione ovvero disporre la revoca dell’incarico.

Si è tuttavia rilevato come l’utilizzo del profilo sociale da parte del magistrato onorario debba risultare “*sobrio*” e proporzionato alle funzioni svolte, non potendo tali condotte ritenersi ricomprese nell’ambito del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Con successiva delibera del 28.4.2021 il Consiglio Superiore ha innanzitutto osservato come le modalità di utilizzo del social media Facebook da parte del magistrato onorario, fermo restando il diritto di ciascuno di manifestare il proprio pensiero (ai sensi dell’art.21 Cost.), debbano necessariamente fare i conti con la necessità di salvaguardare il prestigio del magistrato medesimo e della sua funzione, nei confronti del cittadino (“è evidente che per un magistrato onorario, l’esternazione non deve essere tale da ledere il suo prestigio nei confronti del cittadino”).

La medesima delibera ha al riguardo osservato come le esternazioni veicolate tramite il profilo Facebook debbano rispettare il principio di continenza atteso che, in caso contrario, le stesse si porrebbero “*in conflitto con il prestigio di cui deve godere il magistrato onorario, condizione essenziale*

[Vai al sommario](#)

*della fiducia e dell'autorevolezza che deve possedere nei confronti di chi si rivolge al suo ufficio per ottenere giustizia”.*

Il Consiglio, valorizzando nello stesso senso un ulteriore episodio, anch'esso ritenuto sintomo di scarso equilibrio, nel corso del quale il medesimo magistrato onorario aveva proferito, seppure in un contesto estraneo all'esercizio delle funzioni, alcune frasi offensive nei confronti di un avvocato, ha dunque disposto la revoca del medesimo magistrato onorario ai sensi dell'art.21, comma 5 del D.Lgs. n.116 del 2017 avendo ritenuto che entrambi gli episodi, fossero idonei a compromettere il prestigio di cui il magistrato deve godere ed “incompatibili con l'esercizio delle funzioni”.

[Vai al  
sommario](#)

## **7.2) Adozioni provvedimenti contenenti considerazioni personali e pubblicazione sul profilo facebook di analoghi commenti.**

*E' legittimo che un magistrato onorario disapplichi un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri inserendo nel provvedimento giudiziario considerazioni personali sulla pandemia? E' legittimo che un magistrato onorario rilasci interviste e pubblici post su face book in cui esponga la propria tesi critica sulla effettiva esistenza della pandemia?*

### **Elementi per la discussione:**

#### **I. - Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

#### **II. – Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 27 luglio 2020.

#### **III. - Illustrazione del caso.**

Un giudice di pace ha adottato un provvedimento giudiziario nel quale, dopo avere evidenziato l'assenza di uno stato di emergenza pandemica nella Provincia di XXX in ragione del basso numero di contagi, “*dell'avvento della stagione estiva e delle cure sanitarie attualmente esistenti?*”, disapplicava la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui era stato dichiarato lo stato di emergenza da Covid 19 e disponeva la trattazione dei procedimenti penali pendenti con celebrazione a porte chiuse di n. 15 procedimenti ad udienza, con intervallo di trenta minuti tra la trattazione dell'uno e dell'altro.

Il Consiglio Superiore è stato chiamato ad affrontare il caso in virtù della segnalazione proveniente dal Presidente del Tribunale interessato che, avuta contezza del provvedimento adottato dal giudice di pace, riscontrava la contrarietà dello stesso al proprio decreto adottato come dirigente dell'ufficio per dare attuazione alla normativa emergenziale di carattere governativo. Diffidava conseguentemente il giudice di pace dall'adottare ulteriori provvedimenti di analogo tenore, intimandogli di uniformarsi alle direttive contenute nel citato decreto presidenziale.

Il magistrato onorario, tuttavia, emetteva un nuovo provvedimento con cui contestava la stessa diffida del presidente, denunciando una indebita interferenza amministrativa in danno della continuità dell'esercizio della giurisdizione, sostenendo la legittimità del proprio operato e

[Vai al sommario](#)

chiedendo conclusivamente al Presidente della Corte di Appello la convocazione delle “parti” per trovare una soluzione.

Il presidente del tribunale segnalava dunque al presidente della Corte d’appello la situazione del predetto magistrato onorario, evidenziando anche il contenuto di una intervista rilasciata sugli stessi temi e di alcuni post pubblicati su Facebook in cui il magistrato aveva sostenuto la menzionata tesi critica sulla pandemia.

Il magistrato onorario ridimensionava il contenuto dell’intervista e dei *post* specificando di averli pubblicati solo in quanto si trattava di argomenti che avevano attirato la sua attenzione, senza tuttavia aver mai condiviso o prestato adesione al contenuto degli stessi; evidenziava altresì come la sua volesse essere, unicamente, una mera sollecitazione a riflettere su temi di grande rilevanza sociale e politica.

Il Presidente della Corte di appello chiedeva al Consiglio giudiziario l’attivazione della procedura di revoca per avere il giudice di pace adottato, per ignoranza, provvedimenti contrari alla legge e per avere tenuto una condotta lesiva del prestigio delle funzioni giudiziarie.

La contestazione originaria veniva successivamente integrata, avendo il magistrato onorario disapplicato anche cinque decreti legge promulgati dal Presidente della Repubblica, a suo dire, in assenza di potere, in quanto eletto da un Parlamento i cui membri sarebbero stati nominati in difetto di un legittimo esercizio del diritto di voto da parte del popolo italiano.

Il giudice di pace, con una memoria difensiva prima e in sede di audizione poi, ribadiva la legittimità del proprio operato, evidenziando di avere agito per la tutela della funzione giurisdizionale e che il provvedimento del presidente del tribunale era violativo della legge e di avere anche presentato una denuncia querela alla competente A.G.

Quanto ai *post* pubblicati su facebook, sottolineava che il computer era in uso anche a suoi familiari e che comunque i messaggi rappresentavano mere osservazioni sulla importanza del ritorno alla vita reale.

Il Consiglio giudiziario proponeva la revoca del predetto dall’incarico all’unanimità.

La difesa del magistrato onorario veniva riproposta anche dinanzi al Consiglio Superiore che, tuttavia, non ritenendola idonea a far venir meno i rilievi sollevati dal presidente del tribunale, deliberava la revoca in ragione dell’abnormità dei provvedimenti adottati e dell’assenza di equilibrio del predetto magistrato.

In particolare, con riferimento al profilo dell’abnormità dei provvedimenti adottati, il Consiglio evidenziava che il potere del giudice penale di disapplicare i provvedimenti ritenuti illegittimi sussiste nell’ambito del procedimento, mentre il magistrato in questione ha adottato

[Vai al sommario](#)



un decreto di carattere generale così arrogandosi poteri spettanti al presidente del tribunale. Il sindacato circa la costituzionalità di una legge spetta, inoltre, alla Corte costituzionale non investita di alcuna questione dal magistrato onorario sicchè lo stesso non poteva disapplicare gli atti normativi richiamati nei suoi provvedimenti.

Conclusivamente è stato ritenuto che i provvedimenti adottati fossero abnormi, violativi della legge e frutto di ignoranza e negligenza incompatibili con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

[Vai al  
sommario](#)

## 8) Diritto del magistrato di partecipare alla vita politica.

### 8.1) Svolgimento mandato elettivo di consigliere comunale.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, svolgere il proprio incarico lavorativo mentre, sia pure in un diverso distretto, svolge le funzioni di consigliere comunale?*

#### Elementi per la discussione:

##### I. - Norme di riferimento

Art. 42 del regio decreto n. 12\1941, applicabile in virtù della normativa transitoria dettata dall'art. 32, comma 12, del d.lgs. n.116 del 2017; ora art. 5, lettera a, del d.lgs. n. 116\2017.

##### II. – Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 6 febbraio 2019.

##### III. - Illustrazione del caso.

Un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, per oltre cinque anni ha svolto le funzioni di consigliere comunale mentre esercitava il proprio incarico come giudice onorario.

La circostanza è stata segnalata al presidente della locale Corte d'appello da un esposto di un avvocato.

Il magistrato onorario, nel corso della sua audizione davanti alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, ha sostenuto di aver agito “*in perfetta buona fede*”, non sapendo di essere tenuto a comunicare la circostanza.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha rilevato che già l'art. 42 del regio decreto n.12 del 1941 (cd. ordinamento giudiziario) precludeva ai “*titolari di cariche elettive*” di svolgere le funzioni di giudice onorario. Tale norma è qui applicabile in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 32, comma 12, del d.lgs. n. 116\2017 e in ragione della circostanza che la condotta contestata è stata tenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116\2017. Il divieto è stato poi riconfermato dall'art. 5 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Nel merito, il Consiglio ha affermato che “*la contemporanea sussistenza in capo al dr. Moretti della qualifica di G0t e di consigliere comunale, per un notevole lasso di tempo, oltre cinque anni, rileva un profilo professionale inadeguato allo svolgimento del lavoro di giudice onorario. Tale condotta, infatti, oltre a porsi in aperto contrasto con la normativa in tema di incompatibilità, denota oggettivamente un apprezzabile insensibilità*

[Vai al sommario](#)

*rispetto ai valori della imparzialità e indipendenza che devono caratterizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale, con ciò determinando un danno all'immagine e al prestigio del ruolo affidato".*

[Vai al  
sommario](#)

## **8.2) Collaborazione, da parte del magistrato onorario, ad attività svolte da strutture riferibili a partiti politici.**

*La collaborazione, da parte del magistrato onorario, ad attività svolte da strutture riferibili a partiti politici integra la causa di incompatibilità di cui all'art. 7, n. 1, lett. c) della Circolare consiliare P-19415/2015 del 21 ottobre 2015?*

*Al fine di ritenere integrata la predetta ipotesi di incompatibilità occorre che allo stesso sia conferito un incarico formale o è sufficiente un contributo di fatto ad iniziative riferibili ad un partito politico?*

### **Elementi per la discussione**

#### **I. Norme di riferimento**

Art. 7 della Circolare P-19415/2015 del 26 ottobre 2015; art. 7 della Circolare . P. – 15705 del 13 novembre 2020.

Delibera dell'11 novembre 2020 relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2023-2025.

#### **II. Prassi Consiliare.**

Il Consiglio superiore ha affrontato la questione nella delibera dell'11.7.2018.

#### **III. Illustrazione del caso**

Un Presidente del Tribunale per i minorenni proponeva al locale Consiglio giudiziario – Sezione Autonoma dei magistrati onorari l'avvio del procedimento, ex art. 9 della Circolare P-19415/2015 del 26 ottobre 2016 , per la decadenza dall'incarico di un giudice onorario minorile, essendo emerso, in sede di valutazione per la conferma, la ricorrenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 7, punto 1, lett. c) della citata circolare.

In particolare, il Dirigente evidenziava che il giudice onorario era risultato inserito nel Dipartimento Tutela delle vittime di violenza, e nel relativo sportello, istituito da un partito politico presso la Regione Lazio, da ciò argomentando che lo stesso, da almeno tre anni, aveva ricoperto incarichi, anche esecutivi, nell'ambito di detto partito politico.

Il Consiglio giudiziario, contestata al giudice onorario minorile l'incompatibilità di cui all'art. 7, punto 1, lett. c) della Circolare P-19415/2015 del 26 ottobre 2016, all'esito dell'istruttoria svolta, accertava che lo stesso: aveva collaborato con il Dipartimento - Vittime di Violenza di genere, istituito da un partito politico all'interno della Regione Lazio e preso parte alle attività svolte dal relativo sportello, promuovendone la conoscenza anche attraverso canali

[Vai al sommario](#)

giornalistici; risultava iscritto al partito politico che aveva istituito detto Dipartimento e partecipato attivamente al dibattito interno allo stesso; si era qualificato sui social network come referente, nonché coordinatore, del suindicato Dipartimento, indicandolo con l'acronimo del partito politico cui era riferibile.

Sulla base di tali elementi, il Consiglio giudiziario proponeva all'unanimità la decadenza dall'incarico del giudice onorario minorile.

Il Consiglio superiore, con delibera del 14 dicembre 2016, disponeva la decadenza del giudice onorario, ritenendo integrata la causa di incompatibilità di cui all'art. 7, punto 1, lett. c), della citata Circolare. A sostegno di tale decisione motivava che tutte le circostanze accertate dal Consiglio giudiziario deponevano nel senso dello svolgimento, da parte del giudice onorario, di un incarico in seno ad un partito politico, optando per un'interpretazione sostanziale della nozione di 'incarico', sul presupposto che la declinazione in senso formalistico della stessa avrebbe determinato un'intollerabile elusione della *ratio* sottesa all'art. 7, punto 1, lett. c), cit., da invidiarsi nella tutela dell'immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato onorario.

Dalla motivazione della delibera si trae che integra la causa di incompatibilità di cui all'art. 7 della Circolare P-19415/2015 del 26 ottobre 2016 (pedissequamente reiterato nell'art. 7, punto 1, lett. c) della Circolare vigente) ogni forma di collaborazione prestata, anche in assenza di incarichi formali, dal magistrato onorario ad attività riconducibili ad un partito politico.

I principi espressi nella decisione consiliare conducono, ancor più a monte, a ritenere che l'astensione, in costanza dell'incarico, da ogni attività che possa determinare un appannamento dell'immagine di indipendenza e imparzialità della funzione giudiziaria svolta dal magistrato onorario costituisce un preciso dovere deontologico di quest'ultimo e ciò anche quando tale attività si sia sostanziata in una collaborazione ad attività riferibili ad un ben individuato partito politico.

[Vai al sommario](#)

### 8.3) Concomitante impegno in partiti politici.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, essere revocato per aver ricoperto l'incarico di segretario di un circolo di un partito politico, anche se in un circondario diverso da quello di svolgimento dell'incarico giurisdizionale?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. - Norme di riferimento**

Artt. 5, comma 1, lettera c), e 21 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017.

##### **II. – Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 11 dicembre 2019.

##### **III. - Illustrazione del caso.**

In virtù di un esposto anonimo veniva segnalata, all'attenzione del Consiglio Superiore, l'attività svolta da un magistrato onorario quale segretario di un circolo riconducibile ad un partito politico, attività svolta nello stesso distretto ma in diverso circondario da quello di svolgimento dell'incarico giurisdizionale affidato.

Il magistrato onorario, nel corso delle proprie audizioni davanti al dirigente dell'ufficio, alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e all'Ottava Commissione consiliare, ha sostenuto che l'incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 116\2017 è limitata all'ambito del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario di assegnazione e ha poi precisato *“di non aver mai ricevuto in maniera formale un incarico all'interno del partito politico ma soltanto di aver coordinato in maniera saltuaria eventi, sia a carattere politico che con finalità culturale o di risoluzione di problemi legati al territorio...”*. L'interessata ha quindi aggiunto di essersi dimessa dall'incarico politico che le era stato attribuito dal segretario generale provinciale di quel partito politico. Dinanzi all'Ottava Commissione l'interessata ha invece detto che in favore del predetto partito politico essa aveva prestato soltanto *“attività di consulenza legale”*.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha disposto la revoca dell'interessata dall'incarico giurisdizionale conferitole osservando che la predetta, dopo aver iniziato a svolgere il proprio incarico giurisdizionale in data 20 marzo 2018, aveva ricoperto, fino alle dimissioni intervenute nel settembre del 2018, *“un incarico di natura politica”*, organizzando *“specifici eventi politici”*, così come del resto inizialmente affermato dalla stessa incolpata nel corso delle prime due audizioni; *“del resto la mail di dimissioni dall'incarico di coordinatrice*

[Vai al sommario](#)

*non lascia dubbi sull'aver ricoperto quel ruolo che può considerarsi comunque un incarico esecutivo anche se non direttivo”.*

In proposito, e in punto di diritto, la norma, con formulazione estensiva, indica una situazione di incompatibilità non solo per chi ricopra, “*nei partiti e movimenti politici*”, incarichi direttivi ma anche per chi ricopra incarichi esecutivi, inglobando nella situazione di incompatibilità anche chi abbia ricoperto tali incarichi “*nei tre anni precedenti alla domanda*”, il che risultava in fatto nel caso di specie.

Priva di rilievo risulta, infine, la circostanza che l'incarico in esame sia stato ricoperto in Comune sito in circondario diverso da quello di svolgimento dell'attività giurisdizionale.

[Vai al  
sommario](#)

## 9) Condotte extrafunzionali deontologicamente rilevanti.

### 9.1) Comportamento attinente vertenze personali o familiari.

*A prescindere dal rilievo penale, fino a che punto è eticamente ammissibile che un magistrato onorario sostenga pretese ereditarie con modalità aggressive e spregiudicate, dando luogo a una serie di denunce e controdenunce?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. - Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. – Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore si è pronunciato sulla questione con la delibera adottata in data 20 gennaio 2021.

##### **III. - Illustrazione del caso.**

Un magistrato onorario aveva fornito un fattivo contributo a sostegno delle pretese ereditarie della madre, avanzate con modalità aggressive, dando luogo a un'intricata serie di denunce e controdenunce. Si fa riferimento, ad esempio, alla arroganza con la quale il magistrato aveva preteso le chiavi dell'appartamento del defunto, aveva forzato la porta di ingresso dell'abitazione ed aveva sostituito la serratura per entrare nell'appartamento; si evidenzia, poi, la condotta scorretta ed improntata a mala fede nei rapporti contrattuali tenuti con l'impresa funebre alla quale era stato commissionato il funerale del defunto.

Il Consiglio Superiore è stato chiamato ad affrontare il caso nell'ambito del procedimento conclusosi con la revoca dell'incarico di giudice di pace alla luce delle condotte descritte.

L'Organo di governo autonomo ha ritenuto che il magistrato, proprio per la sua qualità avrebbe dovuto placare le pretese della madre indirizzandola verso il legale accertamento della titolarità dei diritti ereditari. La condotta tenuta, invece, è ritenuta negazione del principio del ricorso al giudice per dirimere contrasti.

E' stata inoltre stigmatizzata l'aggressività e la spregiudicatezza del comportamento del magistrato onorario le quali, a prescindere dal rilievo penale, sono state ritenute lesive del prestigio delle funzioni giudiziarie, poco consone alla figura del magistrato onorario in quanto indicative di uno scarso rispetto nei confronti delle istituzioni e delle regole del vivere civile.

[Vai al sommario](#)



Il magistrato onorario è dunque tenuto ad astenersi dall'intervenire con arroganza, spregiudicatezza o mala fede contrattuale nella risoluzione delle controversie in cui sia coinvolto o che riguardino persone che a lui si rivolgono, consigliando quest'ultime a confidare nello strumento giudiziario quale strumento ultimo per ottenere la salvaguardia dei propri diritti.

[Vai al  
sommario](#)

## 9.2) Adesione morale a condotta criminale da altri perpetrati.

*Interferenza tra la vita privata di un magistrato onorario e le funzioni svolte; rapporti con soggetti con trascorsi criminali e conseguenze sul prestigio di cui il magistrato deve godere.*

*Entro che limiti rilevano i rapporti e le frequentazioni di un magistrato onorario e le opinioni da questi espresse nell'ambito di conversazioni private?*

### Elementi per la discussione

#### I. Norme di riferimento.

Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 20 e 21 del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116

Art. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92

Artt. 18, 29 e 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

#### II. Prassi consiliare.

Il Consiglio Superiore ha affrontato la questione nelle delibere del 13.9.2017 e del 17.12.2019

[Vai al sommario](#)

#### III. Illustrazione del caso.

Nel corso delle intercettazioni eseguite in un procedimento penale per reati di associazione per delinquere, estorsione, traffico di armi da fuoco ed altri reati, emergeva il nome di un giudice di pace che aveva avuto una relazione affettiva, prima, e una frequentazione, poi, con uno dei capi dell'organizzazione criminale.

Su proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario, il Consiglio Superiore con delibera del 13.9.2017 disponeva la revoca dall'incarico del giudice di pace ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Tale delibera veniva annullata dal TAR del Lazio in ragione del decorso del termine annuale previsto dall'art. 17 del DPR n.198 del 10.6.2000 cosicché, reintegrato il giudice di pace, il Consiglio si occupava nuovamente della questione nell'ambito del procedimento di conferma, in relazione alla quale il Consiglio Giudiziario esprimeva parere negativo ritenendo carenti i requisiti di "indipendenza ed equilibrio".

In particolare, nel parere del Consiglio giudiziario si faceva riferimento a tre vicende emerse nel corso delle intercettazioni dalle quali emergeva che il magistrato onorario:

si era interessato delle vicende giudiziarie riguardanti un soggetto pregiudicato e violento, imputato di lesioni personali in un procedimento che lo stesso giudice di pace aveva concluso con declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela;

aveva manifestato un'entusiastica adesione morale al racconto dell'intimidazione con armi attuata dal suo interlocutore (ossia l'ex convivente);

aveva rivelato al convivente l'avvenuta proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo nei suoi confronti così da consentire a questi di mettere in atto condotte minatorie ed estorsive per indurre la ricorrente a ritirare la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo così dando luogo ad una indebita rivelazione di segreto d'ufficio.

A parere del Consiglio Giudiziario tali vicende, e più in generale lo stretto legame intrattenuto dal giudice di pace con un soggetto di elevato spessore criminale, avevano determinato una irreparabile compromissione della credibilità e del prestigio del magistrato onorario e comunque apparivano dimostrative del venir meno dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Il Consiglio Superiore, con delibera del 17.12.2019, condividendo le valutazioni del Consiglio Giudiziario, ha deliberato la non conferma del giudice di pace.

Nella delibera di non conferma si rilevava che il rapporto personale e sentimentale esistito tra il giudice di pace ed un soggetto dai gravi trascorsi criminali aveva arrecato una grave e irreversibile compromissione della credibilità e del prestigio del magistrato onorario e dell'istituzione giudiziaria nel suo complesso, soprattutto in ragione del contenuto delle conversazioni intercettate, largamente pubblicate dalla stampa, indicative della strumentalizzazione della funzione giudiziaria esercitata dal giudice di pace, con conseguente venir meno, anche in relazione all'immagine del giudice rispetto ai consociati, dei requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio.

Quanto al rapporto esistente tra il giudice di pace ed il soggetto indagato, il Consiglio attribuiva rilevanza alla circostanza – emersa dalle indagini penali - che il magistrato onorario era a conoscenza della caratura criminale dell'uomo, con il quale tuttavia aveva scelto di mantenere un saldo rapporto anche a seguito dell'interruzione della convivenza.

Con riferimento al primo episodio che aveva visto coinvolto il giudice di pace, esso si fondava su alcune conversazioni intercettate nelle quali un terzo soggetto, destinatario della stessa misura cautelare che aveva attinto l'uomo legato da un rapporto sentimentale al magistrato onorario, raccontava gli sviluppi di un procedimento penale nel quale era stato

[Vai al sommario](#)

imputato, riferendo di averne parlato direttamente con il giudice di pace e di aver ricevuto un favoritismo.

Il Consiglio evidenziava come tale vicenda, a prescindere dalla condotta effettivamente tenuta dal giudice di pace, fosse indicativa del fatto che il legame sentimentale esistente tra questi ed il soggetto pregiudicato fosse un fatto notorio negli ambienti criminali, tanto da arrecare, anche solo per questo, una grave compromissione della credibilità e del prestigio del magistrato e dell'istituzione giudiziaria.

Il secondo episodio, invece, riguardava una conversazione direttamente intrattenuta dal giudice di pace con il suo ex convivente, nel corso della quale il magistrato, ricevuto il racconto di un atto intimidatorio compiuto dal suo interlocutore, manifestava apprezzamento per il suo comportamento.

Il Consiglio riteneva al riguardo che l'atteggiamento del giudice di pace, espressivo di apprezzamento e compiacimento per le azioni violente ed intimidatorie poste in essere dal suo interlocutore, fosse incompatibile con il prosieguo nell'esercizio della funzione giudiziaria, in quanto indicativo della oggettiva perdita dei requisiti di equilibrio, imparzialità e indipendenza.

L'ultimo episodio oggetto di valutazione, riguardava la rivelazione di segreto d'ufficio; la condotta in questione, sebbene archiviata in sede penale, risultava tuttavia dimostrativa della natura intima dei rapporti esistenti tra il giudice di pace ed un soggetto indagato per gravi reati e della circostanza che, anche a causa della strumentalizzazione che quest'ultimo faceva di tali rapporti, si era verificata una grave compromissione della credibilità e del prestigio dell'istituzione giudiziaria.

Il Consiglio ha conclusivamente ritenuto che in ragione delle vicende fin qui descritte, che avevano avuto anche spazio sulla stampa locale, dovessero ritenersi definitivamente ed irrimediabilmente venuti meno i requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio del giudice di pace in questione, con conseguente inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Ad avviso del Consiglio, infatti, non è possibile ipotizzare la prosecuzione dell'esercizio della funzione giudiziaria allorquando la credibilità del magistrato onorario, anche agli occhi dei consociati, sia venuta meno in conseguenza degli stretti rapporti intrattenuti, nel tempo, con un soggetto di elevata caratura criminale e, conseguentemente, con gli ambienti criminali in cui lo stesso gravitava, avendo il medesimo magistrato onorario consentito che la propria funzione giudiziaria fosse strumentalizzata agli interessi di tale soggetto.

[Vai al sommario](#)

### **9.3) False attestazioni per pagamenti indennità.**

*È lecito per un magistrato onorario alterare le certificazioni attestanti la partecipazione alle udienze civili e penali, con ciò facendo risultare, contrariamente al vero, di avere tenuto un numero maggiore di udienze rispetto a quelle realmente celebrate?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore si è pronunciato sulla questione con la delibera adottata in data 17 gennaio 2018.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Nel corso di una ispezione ministeriale presso un Tribunale sono esaminati i mandati di pagamento emessi in favore di un Giudice onorario di Tribunale, le attestazioni ad esse allegate, le annotazioni sul ruolo concernenti il giudice che aveva effettivamente tenuto l'udienza ed infine i verbali di udienza.

All'esito di tale accertamento si accerta che, nel corso di un anno, il G.O.T. in questione: per il settore civile, a fronte di 101 udienze per le quali era stato richiesto il pagamento della relativa indennità (in virtù delle istanze e delle attestazioni formulate dal medesimo G.O.T.), aveva effettivamente tenuto solo 44 udienze, mentre le restanti 57 non erano state effettivamente celebrate dal medesimo;

per il settore penale, a fronte di 75 udienze in relazione alle quali erano state pagate le indennità (sulla scorta dell'istanze e delle attestazioni prodotte dal GOT), solo 9 erano state effettivamente tenute dal GOT.

Tali condotte sono state accertate anche nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti all'esito della quale il predetto GOT, a seguito della condanna, aveva provveduto a saldare il proprio debito nei confronti dell'Erario versando ratealmente la somma inflitta dal giudice contabile.

Il Consiglio ha osservato che tali condotte oltre che particolarmente gravi, risultavano reiterate nel tempo ed erano idonee, per loro stessa natura, a determinare un *vulnus* concreto ed effettivo alla credibilità del magistrato.

[Vai al sommario](#)

La condotta in oggetto è stata ritenuta, proprio in virtù della sua gravità, tale da compromettere la fiducia e la considerazione di cui deve godere il magistrato “*determinando una grave lesione alla sua immagine di indipendenza e di imparzialità, presupposti, questi, imprescindibili per lo svolgimento dell’attività giudiziaria*”.

A prescindere dalla rilevanza penale della condotta (ovvero della eventuale estinzione in ordine al maturarsi di cause estintive del reato) il Consiglio ha osservato come tali condotte abbiano determinato il venire meno, per il G.O.T., dei requisiti richiesti per la nomina di un magistrato.

Al riguardo l’organo di governo autonomo ha ricordato che per lo svolgimento delle predette funzioni debbano ricorrere entrambi i requisiti ricavabili dalla normativa, anche secondaria, in punto di :

1. inesistenza di fatti o circostanze le quali, tenuto conto dell’attività svolta dall’aspirante alla nomina ed alle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di imparzialità nell’amministrazione della giustizia;
2. idoneità dell’aspirante ad assolvere degnamente ed a soddisfare con impegno le esigenze di servizio, in virtù di provate garanzie di professionalità e accertati requisiti di credibilità ed indipendenza.

Ad avviso del Consiglio, infatti, la verifica dei predetti requisiti assume rilievo non solo in relazione al vaglio cui è sottoposto colui il quale aspiri ad essere nominato giudice onorario, ma anche rispetto a coloro i quali debbano essere valutati ai fini della conferma nell’incarico, dovendosi pertanto escludere la conferma di chi non sia in grado di garantire il permanere di siffatti requisiti nello svolgimento della funzione onoraria.

[Vai al sommario](#)

#### **9.4) Interferenza con le indagini.**

*Fino a che punto è lecito che un magistrato onorario addetto ad un ufficio di procura acceda agli atti di indagini riguardanti un congiunto?*

#### **Elementi per la discussione:**

##### **I. Norme di riferimento**

Artt. 20 e 21 del d.lgs. n.116 del 2017

##### **II. Prassi consiliare**

Il Consiglio Superiore si è pronunciato sulla questione con la delibera adottata in data 10 aprile 2019.

##### **III. Illustrazione del caso.**

Un sostituto procuratore in servizio presso l'ufficio nel quale svolge le sue funzioni un magistrato onorario segnala che il V.p.o. aveva preso visione ed estratto copia di un fascicolo in fase di indagini preliminari relativo a un procedimento penale incardinato a carico della madre; sulla scrivania del magistrato erano state rinvenute copie integrali del fascicolo; lo stesso aveva chiesto, poi, al sostituto procuratore di parlare dello stesso procedimento.

Nel corso delle difese il magistrato onorario ha sostenuto che le condotte fossero finalizzate solo ad avere un confronto con il magistrato togato titolare delle indagini ed a chiarire la vicenda nella quale era stata coinvolta la propria madre.

Il Consiglio Superiore è stato chiamato ad affrontare il caso nell'ambito di un procedimento conclusosi con la revoca dell'incarico esaminando se, in tale condotta, fosse configurabile un comportamento idoneo ad interferire con un'indagine in corso.

Il Consiglio ha ritenuto che la condotta del magistrato fosse tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 21, co. 5, d.lgs. 116 del 2017.

In particolare ha affermato che il magistrato onorario ha abusato della propria funzione acquisendo informazioni che dovevano rimanere segrete.

L'accesso agli atti compiuto dal magistrato onorario, infatti, non è stato svolto nell'interesse dell'amministrazione della giustizia ma per ragioni personali, ed anzi approfittando proprio dell'incarico professionale svolto e delle conseguenti relazioni interpersonali ad esso legate.

[Vai al sommario](#)

Il Consiglio ha in particolare osservato come la condotta che il V.p.o. nelle proprie difese aveva qualificato come “confronto”, in realtà doveva più correttamente qualificarsi quale vero e proprio tentativo di interferenza.

A prescindere dall'integrazione o meno di una causa di revoca, il magistrato onorario deve astenersi dal compiere, nell'ufficio in cui presta servizio, attività che non siano giustificate dalle esigenze di amministrazione della giustizia. Laddove un magistrato intenda prestare aiuto a un congiunto coinvolto in una vicenda giudiziaria, anche sul piano delle competenze giuridiche, deve farlo in maniera rituale, ossia attendendo la conclusione delle indagini e consigliando, insieme con il legale prescelto, le migliori strategie processuali.

[Vai al  
sommario](#)



## 9.5) Arresto in flagranza per concussione e revoca anche in assenza di sentenza penale definitiva.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, essere revocato per fatti oggetto di procedimento penale pur in assenza di sentenza definitiva di condanna?*

*La mancanza di un accertamento passato in giudicato costituisce un ostacolo alla rilevanza, ai fini della valutazione dell'eventuale revoca di un magistrato onorario, di fatti al di là del loro rilievo penale ed in relazione alle circostanze che risultino obiettivamente?*

### Elementi per la discussione:

#### I. - Norme di riferimento

Art. 21 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017.

#### II. – Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 16 ottobre 2019.

#### III. - Illustrazione del caso.

La competente autorità giudiziaria aveva segnalato che un giudice onorario era stato arrestato in flagranza di reato per avere incassato l'importo di euro 1.500,00, consegnatogli da un perito grafologo il quale – secondo quanto evidenziato nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare – a tanto era stato costretto dal medesimo giudice onorario. Su tale circostanza era imperniata la proposta di revoca del presidente della Corte d'appello.

Il magistrato onorario, che in sede penale aveva ammesso l'avvenuta ricezione della somma di danaro, dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario aveva invece rinunciato a comparire.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha disposto la revoca dell'interessata dall'incarico giurisdizionale conferitole osservando che, indipendentemente dalla qualificazione della condotta sul piano penalistico, risultava pacifica la ricezione, da parte del giudice onorario, della suddetta somma di danaro datale da un perito da lei nominato; si trattava di una condotta che dimostrava “*da un lato l'assoluta incapacità ad esercitare le funzioni con imparzialità, equilibrio ed indipendenza, dall'altro l'inclinazione ad asservire la funzione giurisdizionale ad interessi privati di natura economica*”.

[Vai al sommario](#)

## 9.6) Patrocinio infedele e revoca magistrato onorario pur in assenza di sentenza penale definitiva.

*Può un giudice onorario di pace, già giudice onorario di Tribunale, essere revocato per fatti oggetto di procedimento penale pur in assenza di sentenza definitiva di condanna?*

### Elementi per la discussione:

#### I. Norme di riferimento

Art. 21 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017.

#### II. Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 24 settembre 2020.

#### III. Illustrazione del caso.

La competente autorità giudiziaria aveva segnalato che un giudice onorario risultava imputato in più procedimenti penali per truffa in relazione a condotte tenute nell'esercizio della professione di avvocato. Su tali circostanze si era imperniata la proposta di revoca del presidente della Corte d'appello, più precisamente per *“aver tenuto una condotta tale da compromettere il prestigio e minare la credibilità delle funzioni attribuitegli”*.

Il magistrato onorario, nel corso dell'audizione tenuta davanti alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, ha contestato la fondatezza delle ipotesi criminose oggetto dell'addebito aggiungendo che per alcune di esse vi era stata rimessione di querela *“grazie al versamento da parte sua di cospicue somme di denaro in favore dei querelanti?”*.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha disposto la revoca dell'interessato dall'incarico giurisdizionale conferito osservando che, a prescindere dagli esiti dei procedimenti penali in essere, gli elementi di prova in atti dimostravano una *“reiterata violazione da parte del dott. Punturieri degli obblighi, anche deontologici, che incombono sul professionista e dei doveri di lealtà nei confronti dei clienti... Si tratta di condotte certamente lesive del prestigio delle funzioni attribuite, tanto da determinare la revoca dall'incarico ai sensi dell'art. 21 comma 5 del d.lgs. 116\2017”*.

[Vai al sommario](#)

## 10) Proporzione tra addebito e sanzione irrogabile dal Consiglio.

*Può il Consiglio, pur nell'accertamento della sussistenza dei fatti contestati, valutare la proporzione tra l'addebito e la sanzione dalla revoca per l'irrogazione di quest'ultima?*

### Elementi per la discussione:

#### I. Norme di riferimento

Art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 57\2016; art. 21 del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017.

#### II. Prassi consiliare

Il Consiglio Superiore ha risposto con delibera adottata in data 14 ottobre 2020.

#### III. Illustrazione del caso.

Il dirigente dell'ufficio di assegnazione del magistrato onorario aveva segnalato che quest'ultimo aveva ommesso di disporre la liberazione di un imputato condannato a pena inferiore a quella già scontata.

Più precisamente, l'imputato era stato condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in continuazione con una condanna già definitiva; la misura cautelare era stata però applicata soltanto per i reati oggetto del procedimento pendente in primo grado, per i quali la condanna era stata di 1 anno e 4 mesi, già interamente eseguiti; nonostante ciò, l'imputato non era stato rimesso in libertà; la rimessione in libertà era avvenuta dopo circa quattro mesi da parte di altro giudice, compulsato nel periodo feriale su istanza del difensore dell'imputato.

Il dirigente aveva altresì segnalato un altro caso di ritardata scarcerazione di un imputato, per circa sette mesi, rilevato dal presidente di sezione *“all'atto di provvedere a un'istanza di accertamento sanitario del detenuto”*; era stato quindi il presidente di sezione a disporre la scarcerazione dell'imputato.

Il dirigente aveva inoltre rilevato alcuni ritardi, da parte del magistrato interessato, nella trasmissione dei fascicoli in Corte d'appello dopo il deposito delle motivazioni.

Il magistrato onorario, nel corso della propria audizione davanti alla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, ha contestato, sulla base di una diversa ricostruzione giuridica, l'indebita detenzione intercorsa nel primo caso; quanto al secondo caso ha posto in rilievo che l'imputato era comunque detenuto per altro titolo sicché l'omessa scarcerazione non aveva prodotto alcun effetto sostanziale; in ordine alla tardiva trasmissione dei fascicoli ha contestato

[Vai al sommario](#)

in punto di fatto la circostanza; più in generale, l'interessato ha comunque posto in rilievo la gravosità dei due ruoli assegnatigli, pari a circa 1.500 cause.

Il Consiglio, su conforme parere della Sezione autonoma, ha disposto l'archiviazione del procedimento sostenendo che: con riferimento alla prima ritardata scarcerazione oggetto di contestazione, la soluzione interpretativa seguita dall'interessato era *“conforme ad un orientamento interpretativo della Corte di Cassazione – seppur minoritario”* e, trattandosi di plausibile ricostruzione interpretativa, non poteva quindi dar luogo a responsabilità disciplinare; sulla tardiva trasmissione dei fascicoli non era stato dimostrato che l'interessato aveva avuto *“la disponibilità dei fascicoli trasmessi tardivamente alla Corte d'appello”*.

In ordine invece all'ulteriore episodio di ritardata scarcerazione, l'addebito è stato ritenuto sussistente atteso che *“la circostanza che il medesimo imputato fosse detenuto per altro titolo non vale ad escludere l'addebito, risultando accertata la violazione di legge da reputarsi comunque grave, anche considerando che il provvedimento di scarcerazione è stato ritardato per oltre sette mesi”*; gli elevati carichi di lavoro cui era sottoposto l'interessato non potevano costituire una valida esimente.

Il Consiglio ha tuttavia ritenuto necessario valutare *“se la sanzione della revoca sia adeguata al disvalore del fatto accertato, che non ha determinato in concreto alcun pregiudizio per lo status libertatis”*.

In proposito, il Consiglio ha osservato che mentre la legge delega n. 57\2016 aveva previsto quattro tipologie di sanzioni disciplinari per i magistrati onorari, il decreto legislativo n. 116\2017 aveva previsto unicamente la sanzione della revoca.

Ha dunque osservato che: *“Permane quindi, nell'attuale sistema, una radicale alternativa tra revoca dell'incarico e archiviazione del procedimento, benché evidentemente non tutte le condotte raggiungono un livello di gravità tale da giustificare la revoca, pur non essendo così irrilevanti da giustificare l'assenza di una sanzione. Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione della revoca appare certamente sproporzionata al disvalore della condotta accertata, tenuto conto che il fatto contestato al dott. Y non ha arrecato alcun pregiudizio, nonché considerando l'elevata produttività del magistrato onorario e l'assenza di ulteriori addebiti lungo l'arco di tempo di svolgimento delle sue funzioni, ossia per circa un ventennio”*.

[Vai al sommario](#)